

---

# FederNotizie

ORGANO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI NOTARILI

---

spedizione in abbonamento postale 50% - Milano

**anno VIII n. 3 - maggio 1995**

---

## *GUIDO ROVEDA LASCIA LA DIREZIONE*

La nomina a consigliere nazionale mi induce a lasciare la direzione di Federnotizie: questo, infatti, è l'ultimo numero da me firmato.

Devo confessare, senza retorica, che questo distacco mi pesa molto perchè nel giornale, nel suo ruolo di supporto del movimento sindacale e nella sua funzione di stimolo e di provocazione ho sempre creduto.

Lascio una eccellente redazione capace di garantire continuità e crescita. Lascio anche un patrimonio di idee e di progetti intorno ai quali si è formato questo strumento di informazione nuovo e diverso.

Occorre che il giornale continui a fare politica, continui a valorizzare l'alta formazione professionale dei notai, lo spirito critico e battagliero dei migliori, la capacità di guardare e "vedere" ciò che c'è fuori di noi e ciò che c'è in noi, con ironia e autoironia; continui a riflettere sui cambiamenti in atto e ad esercitare una critica attenta e propositiva. Ma soprattutto occorre che il giornale non cessi di essere portabandiera del movimento di idee che si è formato attorno all'originale nucleo sindacale perseguendo una propria linea politica e affermando la piena autonomia e indipendenza da qualsiasi potere.

Guido Roveda

## **sommario**

- "Guido Roveda lascia la direzione", pag. 113
- "Sommaro", pag. 114
- "Corsivo Redazionale", pag. 115
- "Invito al Congresso", di L. Amato, pag. 117
- "Agevolazioni per l'acquisto di prima casa e concetto di abitazione idonea", di A. Roveda, pag. 119
- "Un disegno di legge dissennato", di G.F. Condò, pag. 124
- "Ancora una volta l'art. 46 legge 47/85", di U. Friedmann, pag. 128
- "Sintonie e dissonanze sulla politica notarile", di A. Marzocchi con commento di B.A. Elia, pag. 131
- "Il concetto di solidarietà ovvero la nuova Torre di Babele", di L. Guarnieri, pag. 137
- "Quattro passi tra deontologia e passioni letterarie", di G. di Transo, pag. 140
- "Re Ferdinando e Don Gennaro", pag. 142
- "Osservatorio" con un intervento di L. Croce, pag. 144
- "La finestra sul cortile - A caval donato... divagazioni domenicali su un dono", pag. 147
- "Le interviste del lunedì", a cura di R. Dini, pag. 149
- "Occhio alla... giurisprudenza - Essere o apparire", di B.A. Elia, pag. 152
- "Il notaio contro" a cura di G. Roveda e V. Muggia, con contributi di G. Roveda e V. Golia, pag. 155
- "Attività Sindacali", con lettera di L. Amato, pag. 162, con "Dalla commissione "Software Houses", di E. Lorenzi, pag. 163 e con la sintesi del verbale della riunione dell'assemblea dei delegati del 18 marzo 1995 a Napoli a cura di E. Lorenzi, pag. 166
- "Cronache Sindacali", pag. 170
- "Manifesto del Congresso Nazionale Federnotai del 16.6.1995", pag. 172

## **CORSIVO REDAZIONALE**

Le recenti elezioni per la nomina dei consiglieri nazionali, in Lombardia, hanno avuto uno svolgimento inusitato.

Quattro candidati per due posti, candidature emerse per tempo e in modo ufficiale, confronto di programmi diffusi a tutti i notai lombardi, incontri pubblici organizzati in quasi tutti i distretti.

La partecipazione alle assemblee è stata decisamente più numerosa di quanto non avvenisse in passato e, nel capoluogo di regione, si è segnato un vero e proprio record di presenze.

L'esito, come è noto, ha visto il successo di Guido Roveda, direttore sino a ieri di questo giornale, e di Gianfranco Condò, sino a ieri presidente della associazione sindacale della Lombardia.

L'innegabile matrice sindacale dei due candidati, poi risultati vincenti, ha suscitato, in "campagna elettorale" qualche allarme e qualche presa di posizione che, al di là del maggiore o minore pregio degli argomenti, dei toni, dei modi, meritano qualche commento, limitando l'analisi alle iniziative degne di rispetto.

E' accaduto che, nell'imminenza del confronto elettorale, qualcuno abbia sentito il bisogno di ammonire il sindacato affinché usi con moderazione della sua capacità "di fare eleggere candidati, giacchè il giorno in cui tutte le cariche istituzionali fossero ricoperte da suoi membri, ebbene quel giorno segnerebbe la fine della sua meravigliosa avventura".

E non sono mancati i suggerimenti e i tentativi affinché si trovasse una composizione preliminare tra i candidati, magari con una salomonica spartizione. Due posti per quattro candidati: un candidato per ciascuna delle parti.

Ma quali parti?

Sei anni fa (Federnotizie, gennaio 1989), quella volta in occasione della presentazione delle elezioni per il rinnovo del consiglio nazionale, scrivevamo:

"Ogni tre anni operiamo una scelta sulla base della credibilità dei candidati, della loro disponibilità per un incarico assai gravoso, quanto a dispendio di tempo e di energie, in definitiva sulla base della stima di cui essi godono nella zona da cui provengono.

Non esistono programmi o liste che siano portatrici di un indirizzo.

Questo meccanismo, che possiede certo il pregio di rendere il sistema immune dalle peggiori conseguenze di una divisione della categoria in correnti o

partiti, determina, o può determinare, un effetto negativo: l'insediamento di un consiglio scarsamente omogeneo, incapace di darsi una linea di condotta politica precisa." E' profondamente ingeneroso, ma al tempo stesso assai lontano dalla realtà, rivolgere al sindacato l'accusa di costituire un elemento di divisione del notariato.

Proporre candidati che si fanno portatori di un programma non significa creare un partito, uno schieramento ideologicamente orientato, alla tutela o al privilegio di una porzione del notariato.

In periodo di veementi soprassalti maggioritari sarà difficile da capire o scomodo da accettare, ma bisognerà pur ammettere che il sindacato non è nè di destra nè di sinistra, nè liberista nè dirigista, nè progressista nè conservatore.

Certo il sindacato è portatore di idee, che, nel corso della sua storia, si sono sviluppate e, talvolta, consolidate sino ad entrare nel diritto positivo, ma a nessun iscritto è stato chiesto di farne pubblica professione: certo si troverebbe, almeno per ora, in minoranza, ma non verrebbe espulso dal sindacato chi fosse convinto e sostenesse che l'ordinamento vigente sia intangibile, o che le cariche elettive debbano essere a vita.

Il sindacato è semplicemente lo spazio, libero, a disposizione della categoria per impegnarsi nella produzione e nel confronto di idee, per dare voce alla protesta, talvolta, alla proposta, sempre.

Pare naturale che in questo spazio maturino fermenti, qualche volta anche candidati.

In questa primavera pre e postelettorale il vento tira forte e le nubi corrono rapide in un cielo che cambia continuamente colore. Roveda e Condò sono consiglieri nazionali. . . ma non è solo il sindacato ad aver vinto!



## **INVITO AL CONGRESSO**

Nell'ormai consueta riflessione ospitata da questa rivista (dal giorno della mia elezione a Presidente di FEDERNOTAI non sono finora mai mancato all'appuntamento ...con i miei cinque lettori) non posso questa volta esimermi dal parlare dell'ormai imminente Congresso della nostra associazione. Quando questo numero di "FederNotizie" sarà tra le vostre mani, infatti, non mancheranno che due settimane o poco più a questo grande appuntamento; e quanti non si fossero ancora iscritti saranno ancora in tempo per farlo, senza per questo mettere in crisi la nostra pur giovane organizzazione.

A beneficio dei più ...distratti, ricordo che la prima volta in cui chi scrive lanciò l'idea di svolgere un Congresso di FEDERNOTAI fu all'assemblea dei delegati di Cascina Bergamina, svoltasi alla fine di luglio del 1994. La Giunta eletta poco più di due mesi prima usciva a testa alta da un serrato confronto che l'aveva portata alla firma degli ormai famosi accordi del 14 luglio, con i quali il "problema assicurazioni" era stato avviato ad una soluzione soddisfacente e, soprattutto, definitiva; era reduce, inoltre, dal suo primo incontro con il Consiglio Nazionale, nel quale erano state gettate le basi per un rapporto nuovo, proficuo e collaborativo come forse mai in passato era avvenuto, tra il vertice politico-istituzionale della nostra categoria e quello associativo-sindacale.

La proposta di riunire per una volta la "base" della nostra associazione - dando ad essa il modo di esprimere in maniera diretta (anzichè "filtrata" dalla voce dei delegati regionali) il proprio parere su questioni di interesse fondamentale della nostra categoria e sulla "linea politica" dell'associazione - sembrò a tutti i presenti utile e stimolante e fu di conseguenza accettata con un certo entusiasmo, forse mitigato solo dal timore per un'esperienza talmente nuova e, per certi aspetti, irta di difficoltà, da spaventare anche gli ottimisti più autentici.

La riprova si ebbe nel corso delle due successive assemblee dei delegati, svoltesi a Genova in settembre ed a Firenze in novembre: in quest'ultima occasione, tuttavia, sembrò ai delegati che - nonostante qualche residua incertezza, unita al timore del possibile esito negativo di un Congresso che fosse stato troppo affrettatamente preparato - valesse comunque la pena di provare. Nell'assemblea di Roma, svoltasi alla fine di gennaio di quest'anno, furono infine stabiliti il luogo, la data e il tema.

Cosa sia avvenuto dopo è storia di queste ultime settimane. Un fervore di iniziative via via crescente; un gruppo di colleghi che con entusiasmo e determinazione ha lavorato all'articolato della commissione del C.N.N. sulla forma degli atti notarili - banco di prova della nostra capacità di dare un concreto contributo al rinnovamento di una parte fondamentale del nostro ordinamento - tentando di dare una risposta ai molti interrogativi che ciascuno di noi si pone, o dovrebbe porsi, nel quotidiano svolgimento del nostro servizio a favore della collettività; il coinvolgimento di sponsor importanti e prestigiosi; un'organizzazione laboriosa, guidata con mano ferma dalla consulente in relazioni pubbliche che ci affianca in questo sforzo; il varo, anche questo con l'assistenza di un'esperta

ricercatrice, di un ambizioso sondaggio (il primo tentato da molti anni a questa parte presso l'intera categoria notarile), per conoscere più in profondità e per comprendere meglio bisogni e istanze del notariato, con il sostegno economico ed organizzativo de "Il Sole 24 Ore", un quotidiano che ha dimostrato a FEDERNOTAI grande attenzione ed interesse, forse al di là delle nostre più ottimistiche aspettative.

Tutto questo dovrà servire a misurare se la nostra associazione sia ormai matura per un reale "salto di qualità", se sia pronta a svolgere, nel modo richiesto dai tempi che viviamo, il suo ruolo all'interno della categoria, se sia adatta a rispondere alle domande (in termini di azione "sindacale", di rapporti con gli organi istituzionali, di servizi, di informazione) che i suoi iscritti le pongono con intensità sempre crescente.

La Giunta di FEDERNOTAI (con il sostegno di tutti i Presidenti, i segretari e i delegati delle associazioni regionali) crede che questo momento sia ormai arrivato. Gli americani dicono che c'è un tempo per ogni cosa: per la nostra associazione c'è stato il tempo "dei pionieri", della "nuova frontiera", delle prime battaglie, della diffusione delle idee, della contrapposizione, a volte anche dura, con quanti vorrebbero ridurla ad una componente del tutto marginale della nostra categoria.

Ora noi pensiamo che sia venuto il tempo di vedere se si è seminato bene, se i semi hanno attecchito, se i primi germogli sono forti, se si può tentare un primo raccolto; e soprattutto se si può lavorare ed investire per un futuro di nuovi e più cospicui raccolti. E, se mi passate la licenza, abbiamo già ...assaggiato qualche primizia: e, se dobbiamo giudicare da queste, c'è di che rallegrarsi.

**Ecco perchè, a nome della FEDERNOTAI, vi invito - se non lo avete già fatto - a inviare la vostra iscrizione per il nostro primo Congresso Nazionale, che avrà luogo in Roma, venerdì 16 giugno 1995** (e non più sabato 17 giugno, come in primo tempo avevo comunicato su "FederNotizie" 1995, n. 2, pag. 62: ragioni "logistiche", connesse alla disponibilità della sala, hanno imposto questo piccolo cambiamento di programma), dalle 9 alle 19, in viale Tupini 180, presso la Sala Congressi della Banca di Roma (messaci a disposizione gratuitamente, così come il buffet-rinfresco di fine mattinata).

**Sono certo che non mancherete a questo appuntamento, un momento di incontro in cui ciascuno di noi sarà protagonista nella definizione del ruolo di FEDERNOTAI, ma anche e soprattutto del futuro della nostra professione.** Mi auguro inoltre che sarete numerosi, il giorno successivo, in via Flaminia 162, per poter inaugurare insieme la nostra nuova sede, i cui lavori di ristrutturazione, già da tempo iniziati, proseguono alacremente: un punto di ritrovo, di riunione, di riferimento per tutti i nostri iscritti, sempre più numerosi e convinti delle idee che insieme sosteniamo. Un ulteriore impegno che la Giunta ha ritenuto di dover assolvere.

Arrivederci al Congresso, dunque: quanto più numerosi saremo, quanto più dimostreremo di saper rinunciare ad un giorno "in" studio per un giorno "di" studio e di riflessione, quanto più partecipi del nostro futuro riusciremo ad essere, tanta più forza daremo all'associazione, nell'interesse stesso della nostra categoria e del servizio che rendiamo alla collettività.

Luciano Amato  
Presidente della FEDERNOTAI

**AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI PRIMA CASA  
E CONCETTO DI ABITAZIONE IDONEA**

Tra le molte affermazioni inesatte e contrarie allo spirito della legge contenute nella circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate del 2 marzo 1994 n. 1/E in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa (o più correttamente per l'acquisto dell'abitazione principale) spicca quella che riguarda la dichiarazione di non possidenza di fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione.

Sostiene il Ministero che la locuzione idoneo ad abitazione è da intendersi oggettivamente, nel senso che l'unità immobiliare destinata ad abitazione deve essere classificata o classificabile nelle categorie A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A11, mentre non sono utilizzabili parametri di ordine soggettivo, riferiti cioè a valutazioni connesse alla composizione del nucleo familiare e a qualsiasi tipo di esigenza abitativa.

Riportiamo testualmente le argomentazioni del ministero a sostegno di questa affermazione: "Milita, infatti, avverso l'interpretazione che vorrebbe tener conto anche dell'aspetto soggettivo, la evidente carenza di una specifica disposizione normativa; in realtà la legge non reca alcun parametro che possa indurre a collegare la idoneità dell'abitazione ai bisogni della famiglia."

E' subito apparso evidente a tutti come tale interpretazione, oltre ad andare contro il buon senso comune (illumina l'arcinoto esempio di chi, per aver ereditato un monolocale a Pantelleria, non potrebbe ottenere l'applicazione dell'aliquota agevolata per l'acquisto dell'abitazione principale per il suo nucleo familiare stabilmente residente a Trieste), avrebbe aperto un contenzioso senza fine ponendosi così in contrasto, oltre che con la ratio delle disposizioni in questione, anche con il più ampio ed ormai chiaro disegno legislativo volto alla drastica riduzione del contenzioso tributario.

A tale interpretazione si è con fermezza opposto l'estensore dello studio del Consiglio Nazionale del Notariato contenente il commento alla predetta circolare ministeriale, sostenendo che la concezione oggettivistica è stata assunta senza alcuna giustificazione se non quella apparente "dell'evidente carenza di una specifica disposizione normativa".

E' proprio su questo inciso che vorrei soffermare la mia attenzione, anche per il fatto che sia il Consiglio Nazionale nei suoi ripetuti interventi, che la dottrina (mi riferisco in particolare agli articoli di Luigi Bellini e Gian Franco Condò apparsi a più riprese sul Corriere Tributario) hanno affer-

mato in modo convincente che l'unico significato etimologicamente corretto dell'aggettivo idoneo è quello che riporta alla concezione soggettivistica. Più opportuno è invece verificare se sia veritiera l'affermazione ministeriale relativa ad una presunta assenza nella legge di un "parametro che possa indurre a collegare la idoneità dell'abitazione ai bisogni della famiglia". Il concetto di abitazione idonea infatti, lungi dall'essere estraneo al nostro ordinamento, ricorre con frequenza nelle norme che regolano l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica (nelle sue varie forme dell'edilizia agevolata, sovvenzionata e convenzionata) ed ha assunto anche una sua precisa connotazione, maturata attraverso alcune modifiche.

Il R. D. 28 aprile 1938, n. 1165 "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica" nella sua formulazione originaria così recitava alla lettera a) dell'articolo 31:

"Salvo il disposto dell'art.100, non possono essere assegnate in locazione od in proprietà le case economiche e popolari site nel capoluogo del comune a chi sia proprietario di fabbricati iscritti al catasto urbano il cui reddito imponibile, accertato o presunto, sia superiore a L. 1800".

In questa norma la nozione di idoneità non appare espressamente, ma emerge con chiarezza che la proprietà di un fabbricato urbano dotato di certe caratteristiche costituisce un impedimento all'accesso a certi benefici.

L'articolo 100, con specifico riferimento all'assegnazione di alloggi costruiti da cooperative, dopo aver sancito che non poteva procedersi all'assegnazione di alloggi costruiti col contributo erariale a chi fosse proprietario o convivesse con persone di famiglia proprietarie di casa iscritta in catasto urbano nel capoluogo del comune dove era sorto l'alloggio cooperativo, così disponeva: "Il Ministero dei lavori pubblici tuttavia, acquisiti i necessari elementi di giudizio, può, ai fini dell'assegnazione dell'alloggio, riconoscere inadatta od insufficiente ai bisogni del socio o della di lui famiglia la casa di proprietà del socio stesso o di persone di famiglia seco lui conviventi".

Qui il concetto di idoneità, espresso con parole differenti, cui però non può essere attribuito un differente significato, emerge con maggiore chiarezza. Colpisce il fatto che la definizione di idoneità è rimessa all'arbitrio della pubblica amministrazione.

Successivamente, la legge 1 marzo 1952, n. 113 ha abrogato la disposizione di cui all'articolo 100 ed ha modificato la norma contenuta nell'articolo 31, stabilendo che non potessero essere assegnate in proprietà case economiche e popolari costruite col concorso dello Stato "a chi sia proprietario nello stesso centro urbano di altra abitazione adeguata ai bisogni della propria



famiglia. Si ritiene "adeguata l'abitazione composta di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre e un massimo di cinque vani". Tale esclusione era estesa alle persone il cui coniuge non separato legalmente si trovasse nelle medesime condizioni. Le novità introdotte dalla legge del 1952 sono importanti sia in quanto introducono il criterio ancora oggi vigente per la determinazione dell'idoneità (o adeguatezza), sia in quanto abbandonano il criterio della rendita catastale, che non poteva considerarsi soddisfacente in conseguenza dello sfascio degli uffici tecnici erariali e del gran numero di alloggi non denunciati, sia in quanto eliminano ogni margine di discrezionalità da parte della pubblica amministrazione, con tutti i pericolosi corollari che ne derivano. In positivo è fondamentale evidenziare come l'idoneità (o adeguatezza) si fondi su due requisiti concorrenti:

- il luogo (nello stesso centro urbano);
- la dimensione (il numero dei vani rapportato a quello dei componenti il nucleo familiare).

Il testo unico del 1938 ha costituito, ad oggi, l'unico intervento completo ed organico in materia di edilizia pubblica e sul suo corpo si sono inserite tutta una serie di modifiche, sino a quando la legge 22 ottobre 1971, n. 865 è intervenuta a dettare nuove regole che, pur non essendo complete ed esaustive, hanno iniziato un'opera di progressivo smantellamento del Testo Unico.

Le nuove regole per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica e di conseguenza la ridefinizione del concetto di idoneità sono ora contenute nel D.P.R 30 dicembre 1972, n. 1035 che, all'articolo 2, ribaltando l'impostazione del testo unico, disciplina in positivo i requisiti per l'assegnazione.

Si è passati cioè dalla logica del "non possono essere assegnati" a quella del "poter conseguire l'assegnazione".

Ai fini della nostra indagine rilevano in particolare due requisiti: quelli contemplati dalle lettere b) e c) del predetto articolo 2.

Per la lettera b) può conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica "chi abbia la residenza ovvero presti la propria attività lavorativa nel comune in cui si trovano gli alloggi o, per quelli inseriti in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio salvo che gli alloggi da assegnare siano stati costruiti in relazione a nuovi insediamenti industriali o che si tratti di lavoratore emigrato all'estero, il quale ha facoltà di concorrere in un solo comune da indicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare che rilascerà un certificato da allegare alla domanda".

Dalla lettura di questa norma emerge immediatamente un interessante parallelo con l'articolo 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

In ambedue i casi, quello che genericamente possiamo chiamare beneficio (assegnazione dell'alloggio o ottenimento dell'aliquota fiscale agevolata), è subordinato alla residenza o allo svolgimento dell'attività lavorativa nel luogo ove si desidera acquistare ovvero si acquista la proprietà dell'abitazione, fatta eccezione per il caso del lavoratore emigrato che può acquistare col beneficio ovunque nel territorio nazionale. L'unica differenza di un certo rilievo è data dal fatto che la norma fiscale fa discendere il beneficio dalla residenza o dallo svolgimento dell'attività unicamente nel comune dove avviene l'acquisto, mentre quella amministrativa, più correttamente, estende il beneficio anche a chi intenda acquistare in uno qualsiasi dei comuni del comprensorio in cui il richiedente risiede o lavora.

Le due norme sembrano pertanto muoversi nella stessa logica, come è confermato dal fatto che entrambe condizionano l'ottenimento del beneficio all'ulteriore requisito della non possidenza di un'idonea o adeguata abitazione.

Per la lettera c) del predetto articolo 2, infatti, l'assegnazione può essere conseguita da "chi non sia titolare di diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione - nello stesso comune o, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio - su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero - in una qualsiasi località - di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore a L 400.000." Prosegue poi la norma stabilendo che "ai fini del requisito di cui alla prima parte della lettera c) del precedente comma, è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dalla autorità competente.

Ai fini del presente decreto si intende per nucleo familiare la famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini sino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il concorrente da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando nella sede dell'Istituto. I collaterali e gli affini debbono inoltre essere a carico del concorrente".

Rispetto alla norma del 1952 il concetto di adeguatezza si è pertanto evoluto

sia per quanto riguarda il riferimento al luogo, che non è più unicamente il centro urbano, ma è l'intero comprensorio di cui eventualmente faccia parte il comune, sia per quanto riguarda la dimensione minima dell'alloggio idoneo, non più di tre ma di due vani, esclusi gli accessori.

Allo stesso modo è interessante vedere come si è evoluto, successivamente, il concetto di nucleo familiare che è stato esteso, con deliberazione del CIPE 19 novembre 1981 adottata in attuazione dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978 n. 457, anche al convivente more uxorio e alle persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

Ciò denota che il concetto di idoneità o adeguatezza (termini che non si può non considerare equivalenti) è stato fissato dal legislatore con una certa attenzione al modificarsi delle condizioni di vita nel corso di un periodo di profonde trasformazioni, cui è corrisposto sicuramente un cambiamento delle aspettative di abitazione.

A questo punto, resta da verificare se il parallelo tra la normativa fiscale e quella sull'edilizia residenziale pubblica sia idoneo a dimostrare l'inesattezza dell'assunto ministeriale, contenuto nella circolare 2 marzo 1994 n. 1/E.

In primo luogo si deve tener conto delle finalità delle due normative: entrambe si propongono di favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione. La finalità è raggiunta, in ambedue i casi, attraverso un sacrificio per le casse erariali: in un caso il sacrificio consiste nel minor gettito fiscale conseguente alla riduzione delle aliquote dell'imposizione indiretta, nell'altro il sacrificio si ha con una più ampia gamma di soluzioni a seconda che ci si trovi nell'ambito dell'edilizia convenzionata, agevolata o sovvenzionata. Infine le due normative trovano un ulteriore e decisivo punto di contatto nel negare i benefici a chi intende speculare sulle norme di favore.

Così se la norma fiscale nega le agevolazioni a chi possieda altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e lascia poi all'interprete il compito di individuare tali soggetti, la norma amministrativa individua con maggior precisione gli aventi diritto al beneficio (e conseguentemente gli esclusi), offrendo così all'interprete un importante aiuto per colmare il vuoto lasciato dal legislatore fiscale.

Logica vorrebbe, pertanto, che il concetto di possidenza di abitazione adeguata o idonea fosse definito nella stessa identica maniera nell'interpretazione e nell'applicazione delle due normative oggetto di comparazione.

Tale soluzione, se recepita dal ministero o, più probabilmente, fatta propria dai giudici tributari, aiuterebbe gli operatori ad uscire dall'imbarazzo del-

le scabrose situazioni che frequentemente si pongono, quali, ad esempio, quella della famiglia in crescita per la nascita di figli, quella del trasferimento per ragioni di lavoro o quella di chi eredita un'abitazione in luogo distante da quello di sua residenza o lavoro.

In tutti questi casi il ricorso ai criteri stabiliti con precisione dalla normativa riportata, riferiti tanto alla dimensione quanto all'ubicazione dell'eventuale altro alloggio di proprietà del richiedente il beneficio, potrebbe garantire, oltre ad una maggior certezza del diritto, anche un corretto equilibrio tra il rispetto delle finalità della legge agevolativa e l'esigenza di impedire comportamenti speculativi.

ARRIGO ROVEDA - notaio in Milano



### *UN DISEGNO DI LEGGE DISSENNATO*

L'8/2/1995 è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1362 avente per oggetto "ISTITUZIONE DELLA PROFESSIONE DI UFFICIALE GIUDIZIARIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL RELATIVO ORDINAMENTO".

Il disegno, per la sua inadeguatezza giuridica, per le assurdità che contiene, per la incompletezza rivelata dalla delega al governo contenuta nell'art. 10, suona più che altro come una provocazione.

Ma questo non ci esenta dall'esaminare il contenuto del disegno e dall'intervenire nel modo più deciso per contestarlo.

Attualmente gli ufficiali giudiziari sono previsti e regolati dagli artt. 59 - 60 C.P.C. e dal D.P.R. 15/12/1959, n. 1229 e successive modifiche.

Essi sono "ausiliari dell'ordine giudiziario" e sono "equiparati agli impiegati civili dello Stato"; la nomina avviene attraverso un concorso per il quale è richiesto "il diploma di istruzione secondaria di secondo grado"; l'esame di concorso consta di due prove scritte su nozioni di procedura civi-

le, ordinamento giudiziario, procedura penale, ordinamento degli ufficiali giudiziari e di una prova orale sulle medesime materie e su nozioni di diritto privato e altre materie restrittivamente indicate nell'art. 6 D.P.R. n. 1229.

Sono previste norme per la assegnazione delle sedi e i trasferimenti, sulla sorveglianza devoluta ai presidenti di Corte d'Appello e di Tribunale e ai Pretori; sulle sanzioni disciplinari, sulla retribuzione.

Il disegno di legge, per rispondere alla esigenza di ridurre la presenza pubblica e alla "viva aspettativa dei diretti interessati, ampiamente condivisa anche nell'ambito forense" (relazione) prevede una autentica rivoluzione.

Da impiegati dello Stato, da ausiliari del giudice che "procedono all'espletamento degli atti loro demandati quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o siano richiesti dal cancelliere o dalla parte" gli ufficiali giudiziari diventerebbero, di colpo, liberi professionisti ma... con le stesse attribuzioni (vedi l'art. 3 del disegno, salvo quanto più avanti dirò).

L'art. 5 del disegno richiede per l'esercizio della professione la laurea in giurisprudenza e l'iscrizione al Consiglio distrettuale degli ufficiali giudiziari, il superamento di non meglio identificate prove scritte e orali (concorso?), previa una pratica biennale.

Ma l'art. 2 del D.P.R. prevede che possano far parte della categoria "tutti gli ufficiali giudiziari in servizio che ne facciano domanda" e l'art. 9 prevede che chi non intenda divenire libero professionista sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione dello Stato. Sembra quindi di capire che gli ufficiali giudiziari attualmente in servizio potranno diventare liberi professionisti senza laurea e senza prove di esami a meno che preferiscano restare impiegati dello Stato.

La pessima formulazione del disegno di legge appare evidente dal modo in cui sono indicate le funzioni (e cioè il ruolo professionale) degli ufficiali giudiziari.

Come ho già accennato, l'articolo 3 sembra delineare, senza discostarsi dalla previsione delle norme vigenti, la funzione degli ufficiali giudiziari. Ma tale funzione, che sembrerebbe quella fondamentale, è completamente stravolta (ovviamente in senso favorevole ai destinatari del disegno) dalla previsione degli articoli 2-3-4.

Tali norme, quasi come funzioni sussidiarie e di scarsa rilevanza, attribuiscono agli ufficiali giudiziari competenze tali da avvicinarli surrettiziamente ai notai.

Tralasciando altri punti che pure implicano sottrazione di competenze a Notai

e cancellieri, voglio soffermarmi su una previsione del disegno di legge che non si capisce se sia dettata da ignoranza, furbizia o malafede.

L'articolo 4 del disegno prevede che gli ufficiali giudiziari hanno facoltà di: "g) autenticare atti privati e legalizzare firme ai fini degli articoli 2657 e 2837 del Codice Civile"; "h) firmare e vidimare libri commerciali ai fini degli articoli 2215-2216 e 2217 del Codice Civile"; "l) rilasciare copie ed estratti di documenti e registri ad essi esibiti".

Il riferimento all'art. 2657 del C.C. (fortunatamente gli estensori del disegno di legge si sono "dimenticati" di tutta la materia societaria e di quella ipotecaria) conferisce agli ufficiali giudiziari una enorme competenza in materia negoziale senza che essi abbiano la benchè minima preparazione giuridica.

La norma del disegno di legge non va contrastata solo perchè costituisce una grave invasione nella competenza notarile, ma per altre e più importanti ragioni.

Una simile norma sembra porsi nel solco di una giurisprudenza che recentemente ha limitato (contro la dottrina e la precedente giurisprudenza) l'importanza dell'intervento notarile nella autentica di sottoscrizioni di scritture private a contenuto negoziale: è evidente infatti che l'art. 4, lettera g, del disegno di legge in esame considera l'autentica come mera verifica della identità di chi sottoscrive senza controllo alcuno da parte del pubblico ufficiale autenticante sul contenuto e senza alcuna sua responsabilità.

Ciò è reso evidente non solo dalla attribuzione della competenza agli ufficiali giudiziari privi di una approfondita conoscenza giuridica e fiscale, ma anche dal riferimento all'art. 2657 che finisce per ridurre l'autentica a mero strumento per poter ottenere la pubblicità.

La proposta di legge in esame deve quindi farci attentamente riflettere nel momento in cui, dopo la scelta fatta dal codice deontologico di privilegiare l'atto pubblico sulla scrittura privata autenticata, si discute della riforma dell'ordinamento per quanto riguarda la forma degli atti.

A mio parere devono essere affermati chiaramente i seguenti principi:

- l'intervento del notaio nell'atto pubblico e nella autentica delle scritture private deve essere identico per quanto riguarda il controllo di legittimità, la funzione di adeguamento, le responsabilità anche ex art. 28 L.N., le principali formalità;
- l'intervento del notaio non deve subire alcuna diminuzione nel caso in cui la scrittura fosse predisposta da altri: ciò consentirà al notaio di richiedere qualunque modifica e non lo esonererà da alcuna responsabilità se avrà ritenuta la scrittura privata predisposta da altri idonea a raggiungere gli

## *SINTONIE E DISSONANZE SULLA POLITICA NOTARILE*

Ad ognuno di noi è familiare l'apologo di Menenio Agrippa.

2500 anni fa, fra il V ed il IV secolo a.C., cresceva in Roma l'insofferenza fra plebei e patrizi: i primi temevano che l'imperium dei secondi, detentori esclusivi del potere politico, potesse sconfinare pericolosamente verso la dominatio, mentre i patrizi paventavano che la libertas dei plebei, i quali andavano conquistando crescente potere istituzionale, finisse per eccedere verso la licentia. Nel lungo periodo storico che registra la fine della monarchia e la codificazione delle XII tavole, le secessioni plebee sull'Aventino rappresentarono i momenti più laceranti del contrasto: Menenio Agrippa, plebeo autorevole per avere ricoperto il consolato, ricordò allora (1) ai plebei come ogni membro trovasse ragione di esistere solamente nell'unitarietà del corpo, e dunque come gli uni dipendessero reciprocamente dagli altri. Questo mi è tornato in mente quando Luciano Amato, intervenendo a Genova, ha dato conto di un atteggiamento distaccato ed infastidito verso Federnotai: infatti credo che più di un Collega, magari al di là delle intenzioni di Federnotai, ne interpreti alcuni messaggi come implicita proposta di avere un ruolo politico non soltanto complementare a quello del C.N.N.. Se così fosse, potrebbero forse spiegarsi le reazioni verso chi, avendo aperto e tenuto vivi dibattiti su tanti temi non marginali, per altri aspetti merita sentimenti di grato rispetto.

Tornando all'apologo, il notariato è il corpo alla cui funzionalità tutti devono concorrere, ed anche nel notariato deve esserci unico coordinamento, rappresentato dal C.N.N., il cui ruolo di unica rappresentanza politica va salvaguardato.

Concordo per gran parte con la critica di Federnotai al C.N.N., e fondamentalmente alla sua titubanza ad assumere quel ruolo politico auspicato da un numero di noi crescente: Amato peraltro nega che al C.N.N. debba essere riconosciuto il potere-dovere di partecipare al coordinamento delle associazioni volontaristiche e di orientarlo, come invece io sostengo.

Differenza non irrilevante, ma che potrebbe basarsi su un equivoco che desidero chiarire: il C.N.N. deve fare la politica del notariato, non quella degli enti intermedi. Se questo è il pensiero di Amato, non c'è fra noi nessuna divergenza: l'autonomia dei vari enti è ricchezza.

Peraltro Federnotai dà talvolta l'impressione di intendere l'autonomia come

facoltà di gestire una politica notarile FUORI dai luoghi istituzionali ed INDIPENDENTEMENTE dal C.N.N., giungendo ad auspicare relazioni DIRETTE col Governo e col Parlamento.

Si possono sostenere i valori dell'autonomia federalista, per i quali la tutela dell'individualità di ogni ente può prevalere sull'unità. Gli studiosi rilevano peraltro che il federalismo è vero soltanto quando ammette la facoltà di scissione: nel nostro caso questo limite non è ipotizzabile neppure in teoria, anche se restano i valori dell'autonomia, più sopra accennati e sui quali tornerò più oltre.

Convinto che la proposta superi pericolosamente i limiti concettuali dell'autonomia, non riesco dunque a condividere l'auspicio di Federnotai di avere rappresentanza esterna generale e QUESTA autonomia: è essa applicabile anche a Consigli distrettuali, Comitati regionali, Associazioni sindacali federate, Anasco? Quali criteri adottare per attribuire o negare i poteri di decisione e di rappresentanza?

Certamente occorre una politica notarile, ma nessuno se non il C.N.N. può esserne l'affidatario istituzionale, ed essa deve comprendere coordinamento ed orientamento del notariato.

Il Consiglio non è ente a competenza limitata, nè è ente privato che risponde solamente al regolamento negoziale dei suoi aderenti ed al loro contributo volontaristico; esso è l'unico che compendia la duplice caratteristica di avere competenza non limitata e di essere normativamente fondato e regolamentato: questo basta per riconoscergli un primato non discutibile.

Il Consiglio dunque appartiene a tutti, e doppiamente ad ognuno di noi, come cittadini e come notai, siciliani o friulani, aderenti o meno ad Anasco od a Federnotai. Altri organismi appartengono ad alcuni: a chi dunque affidare la politica di categoria, che implica riconoscimento di un primato e che impone attenzione verso ogni voce, ma anche la capacità di coordinarle e di orientarle?

Il Consiglio dispone di mezzi - organizzativi, umani, economici - che sono di tutti: la complementarità consente di utilizzare al meglio le risorse del notariato, mentre invece l'alternativa (tale mi sembra sia talvolta la tendenza, forse inconscia, di Federnotai) impone un loro aggravio che finisce per essere quantomeno uno spreco.

Pur convinto che al C.N.N. competa un primato politico non discutibile, sono anche convinto che il primo fra i suoi poteri-doveri deve essere indirizzato al coordinamento con la Cassa, anch'essa ente normato con competenza nazionale, ed anch'essa con risorse umane ed economiche che ci appartengono in modo tre volte doppio, come cittadini e come notai ed, in entrambi i casi, come



fruttori di ricchezze accantonate nel passato e come custodi di ricchezze destinate a chi ci seguirà in futuro.

A proposito di autonomia, voglio precisare che quelle funzioni di coordinamento e di orientamento, nella cui utilità credo, presuppongono l'esistenza di più centri di dibattito e la massima attenzione anche per ogni singolo punto di vista; alla locuzione "politica notarile" non do quindi il significato di unico centro di proposta e discussione, con esclusione di ogni altro. Credo che il numero e l'attività di tali centri siano dimostrazione di vitalità e conseguentemente auspico che le funzioni ricordate si fondino preferibilmente sull'autorevolezza del Consiglio, che, muovendo da un riconoscimento giuridico non proprio forte, sia da esso conquistata e riconosciuta da tutti, piuttosto che su una autorità giuridicamente intesa e, per tale aspetto, labile ma non inesistente. Auspico così un'autonomia letterale (nell'accezione etimologica di regola che non deriva da volontà altrui), basata sulla "moral suasion" del patto comportamentale ed operativo, di rispetto fra C.N.N. e gli altri enti e di reciproca collaborazione, e per quest'ultima vorrei ancora una volta ricordare l'etimologia, dal chiaro significato di lavorare insieme: e questo mi sembra sia il senso, che saluto con gioia, degli annunciati nuovi sentimenti fra Consiglio e Federnotai.

Dopo il dibattito bisogna però giungere ai momenti topici della decisione e dell'esternazione: non vedo come questi possano, neppure in parte, essere fuori dal C.N.N..

Problemi diversi, come ho sopra accennato, sono quelli rappresentati dai poteri-doveri di proposta e di controllo: questi sì appartenenti ai singoli ed agli enti intermedi, i quali, attraverso il loro esercizio, concorrono a formare la politica e realizzano quella moderatio che Tito Livio, tornando all'apologo di Menenio Agrippa, aveva individuato come equilibrata composizione fra imperium e libertas. Sono infatti evidenti i valori che a livello propositivo e verificativo vengono realizzati dalla critica, che peraltro definirei volentieri come contributo critico: locuzione in cui, per meglio precisare il mio pensiero, il sostantivo è rappresentato da contributo e critico ha invece la funzione specificativa dell'aggettivo.

La critica dunque non va concessa (in tale ambito Amato ha dato a Genova una intonazione di riferimento importante e significativa, tanto più che ha poi provato coi fatti la sincerità del suo invito ascoltando le critiche e dando loro spazio su Federnotizie), ma sollecitata e valorizzata riconoscendone il contributo positivo ed insostituibile. E, come scrive Laurini, il dialogo a tutti i livelli è il cammino da avviare; esso peraltro - qui sento la lontananza da Federnotai che vorrei colmare - deve restare all'interno dei due

processi, di formazione progressiva della volontà, prima che questa divenga scelta e decisione definitive, e di controllo sulla corrispondenza della decisione alla volontà espressa: mai mi sembrerebbe accettabile il portare fuori dal notariato nulla che non sia la politica del Consiglio Nazionale.

Spero che l'auspicio di Federnotai di gestire una politica del notariato sia l'indizio di un forte desiderio di politica notarile: il che vorrei continuasse con uguale forza, ma nei luoghi istituzionali (sarebbe anche contraddittorio che essa lavorasse su proposte non coordinate con un Consiglio nel quale suoi esponenti - a proposito, congratulazioni ed auguri sinceri - potrebbero avere peso numerico e responsabilità crescenti). Se dunque concordo con Federnotai nell'invitare il Consiglio nazionale a dare prove più incisive e continue di capacità di elaborazione e di impegno politici e se concordo nel ritenere la critica una funzione insostituibile, sono convinto che sia un grave errore pensare di estendere fuori dal Consiglio i poteri politici di decisione e di rappresentanza generale.

Federnotai ha peraltro avanzato e ripreso altre proposte: credo che siano in gran parte da condividere, ma che esse non bastino a rimediare alle carenze della politica notarile.

Gran parte del problema, a mio avviso, sta preliminarmente nel delicato elemento portante costituito dal sistema elettorale, e poi anche nella nostra partecipazione. Bisogna ammettere che il sistema elettorale rende difficile individuare i presumibili orientamenti del futuro Consiglio: esso infatti non favorisce nè consente di costruire orientamenti politici di maggioranza, ma anzi spinge ciascuna zona elettorale ad un monadismo senza finestre di comunicazione con le altre.

Ottimi Colleghi si presentano od accettano di essere candidati, ed in ogni zona i votanti fanno tutto degli eligendi; da poco matura la tendenza a scegliere fra più candidati, e quindi a confrontare idee ed in qualche modo ad "impegnare" (in senso politico, ben s'intende) ciascun candidato. Spero con Federnotai che la tendenza si diffonda nelle zone in cui non è praticata, ma questo non basterà per eleggere un Consiglio a chiara maggioranza e dunque predisposto a fare politica: non si rimedierebbe infatti all'incomunicabilità fra le varie zone, e quindi ogni candidato incontrerebbe grandi difficoltà a realizzare la linea per la quale è stato eletto, dovendo invece concordare da zero con gli altri consiglieri scelte condivisibili dalla maggior parte di loro, col rischio che tale maggioranza costituisca espressione più numerica che politica.

In considerazione di un vincolo (il sistema elettorale) che non è dato a noi di cambiare, mi sembra dunque - espongo tali idee per sollecitare apporti più

ampi - che si possano esaminare tre distinti ordini di considerazioni, accomunati dall'intenzione di dare partecipazione più intensa ed efficace all'approfondimento dei nostri problemi e già patrimonio di Federnotai che con la delibera del 19.11.94 li ripropone in parte.

Dovrebbero, e potrebbero, rispondere allo scopo i Congressi, anche se la loro rappresentatività reale è lungi dall'essere perfetta; nel presupposto che essa venga garantita con opportune innovazioni al regolamento congressuale, sarebbe bene collegarle con altre modifiche con l'obiettivo di impegnare maggiormente i Consigli a conformarsi ai voti congressuali. In proposito le proposte di Federnotai mi paiono interessanti ma non sufficienti e credo che almeno per certi argomenti occorra valutare l'opportunità di introdurre quorum costitutivi e deliberativi che assicurino all'approvazione dei più importanti ordini del giorno una sufficiente rappresentatività dell'intero corpo elettorale, senza la quale il vincolo fra il voto congressuale e l'obbligo del Consiglio di darvi esecuzione potrebbe essere pericolosamente rigido. La materia è evidentemente di grande delicatezza e sarà dunque doveroso valutare con prudenza (la moderatio liviana) il rapporto vantaggi/inconvenienti delle singole modifiche, ma soprattutto quello derivante dal collegamento funzionale del loro complesso.

Penso anche che i singoli Consiglieri dovrebbero (obbligatoriamente?) tenere riunioni periodiche nei e con i Consigli distrettuali e coi relativi Collegi al duplice scopo di acquisire e dare informazioni, migliorando così l'intero circuito informativo. E se questo dovesse rendere troppo pesante il loro impegno, nulla impedisce di immaginare un Consiglio alla francese, cioè retribuito, oppure di affiancare a ciascun Consigliere un gruppo che, preparando il suo lavoro, ne alleggerisca le fatiche.

Perchè poi limitarsi ad una partecipazione successiva alla tornata elettorale e non ipotizzarne anche una preventiva? Penso ad un incontro a Roma - meglio se preceduto da riunioni preparatorie in ogni zona - che nell'imminenza del voto consenta di valutare le varie candidature in una prospettiva che supera la singola zona: non sarà la panacea universale, ma prima o poi, e senza scomodare necessariamente il legislatore, dovremo immaginare qualche rimedio alla rigidità del sistema elettorale.

Caratteristica, questa, che favorendo la dispersione e penalizzando la coesione, è la prima responsabile della cronica difficoltà ad immaginare maggioranze predisposte a far politica di categoria.

Ancora una volta mi è possibile concludere con una proposta concreta: si raccolga materiale per un nuovo regolamento congressuale, lo si predisponga e si giri l'Italia zona per zona per confrontarsi con tutti. Si tirino le somme in

una seconda stesura e poi, al primo Congresso utile (poco conta se fra un paio di anni od appena più oltre), lo si sottoponga al voto.

-----

1) Secondo Livio, II, 32: "Comparando hinc, quam intestina corporis seditio similis esset irae plebis in patres, flexisse mentes hominum." (Mostrando così con un paragone quanto la sedizione all'interno del corpo fosse simile all'ira della plebe contro i patrizi, convinse le menti degli uomini).

Alessandro Marzocchi - notaio in Grosseto



#### PRECISAZIONI SU MENENIO AGRIPPA

C'è una parte inedita della vita di Menenio Agrippa, non tratta certamente da Livio, che vale proprio la pena di raccontare.

"In Paradiso, ridens, post mortem ambulabat Menenius"; convinto dell'eterna validità del suo apologo, continuava ad utilizzarlo tutte le volte che il confronto tra le anime si faceva duro ed acceso.

Un bel giorno, un plebeo scaltro ed intelligente, stanco di ascoltare la stucchevole storia, chiese la parola e ottenutala disse: "mio buon amico, sulla terra il tuo apologo ha fatto molta strada ed in tutti i tempi è stato utilizzato. Per ricordare solo alcuni esempi, è stato utilizzato dai feudatari con i vassalli, valvassori e valvassini, dai longobardi con gli italici, da Cristoforo Colombo con gli Indiani, dai Borboni con i loro sudditi, dai Pontefici con i Cattolici, dai nobili con il terzo stato, dai francesi con gli algerini, dagli inglesi con gli indiani, dagli italiani con i libici e etiopici, dai politici coi loro elettori, dal Consiglio Nazionale del Notariato con Federnotai.

Se tutto questo è tragicamente vero e forse anche ineluttabile, se anche in Paradiso... incontriamo resistenze e diffidenze, ci sembra più utile e sicuramente più produttivo, per noi, lasciar perdere l'apologo e promuovere ed incoraggiare i tentativi di emancipazione della plebe."

Benedetto Antonio Elia

## *IL CONCETTO DI SOLIDARIETÀ OVVERO LA NUOVA TORRE DI BABELE*

Facciamo un breve excursus sulla etimologia del termine "solidarietà" al fine di non cadere pure noi nella confusione delle lingue richiamata nel titolo.

Il concetto di solidarietà nasce nell'ambito della cultura cattolica e viene chiaramente espresso nella enciclica "Rerum Novarum" di Leone XIII.

Il termine viene recepito poi dalla cultura marxista attraverso quel movimento culturale e politico che correttamente viene definito "catto - comunista".

Nella versione cattolica il concetto di solidarietà riveste un carattere caritativo e di spontaneità e consiste in un rapporto di apertura nei confronti dei bisognosi e dei poveri.

Nella deriva marxista il concetto assume un carattere di imperio e di coazione.

In termini politici ed economici il concetto di solidarietà è estraneo invece alla cultura liberale specie nell'accezione che ne ha voluto fornire la cultura marxista ed il massimalismo dei sindacati, i quali snaturando la originaria valenza cattolica, hanno conferito al termine un significato di coazione e di espropriazione indice di un germe autoritario ed illiberale.

Sulla bocca di certi soggetti il termine suona come vero discrimine tra il "diritto" ed il "rovescio".

Il concetto di solidarietà è stato introdotto nella Costituzione italiana del 1947 - art. 2 - là dove si richiede ai cittadini "l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Ed è a tale concetto che dobbiamo riferirci anche in materia di previdenza. Ebbene l'adempimento di tali doveri da parte di tutti i cittadini si esplica attraverso la fiscalità generale, in ragione della capacità contributiva di ciascuno, informata a criteri di progressività, come appunto recita l'art. 53 della Costituzione.

Quanto alla "garanzia" dello Stato a sensi dell'art. 38 della Costituzione, si tratta di un falso problema, di quelli sollevati appositamente per confondere le idee al fine di ottenere risultati fraudolenti, mascherati con i concetti di "armonizzazione" o "regole comuni".

Taluno ha l'impudenza di invocare l'art. 38 non per affermare un diritto, bensì per negarlo: tale è infatti il denegare l'autonomia ed il pluralismo degli enti privatizzati.

L'art. 38 demanda allo Stato la vigilanza ed il controllo che "istituti predisposti o integrati dallo Stato" provvedano alla previdenza dei cittadini.

Questo compito può essere assunto direttamente dallo Stato (vedi INPS) oppure delegato ad enti all'uopo predisposti (vedi enti privatizzati).

Questa è la scelta pluralistica fatta dal legislatore costituente e correttamente questa delega agli enti privatizzati è stata definita nella legge 509/94.

Lo Stato ha svolto ed esaurito la sua potestà costituzionale nella predisposizione e delega agli enti privatizzati della funzione previdenziale.

Per effetto di tale delega detti enti sono sottoposti ad un controllo costante ed approfondito da parte dello Stato, al fine che perseguano il compito - di natura pubblicistica - di provvedere alla previdenza dei loro assistiti.

Questo significa rispondere al dettato costituzionale, nel predisporre un sistema pluralistico che consiste nel delegare ad enti, efficienti ed affidati alla gestione degli stessi soggetti interessati, quei compiti che lo Stato deve garantire siano svolti e perseguiti nell'interesse dei medesimi soggetti. Questa è la logica che ha portato alla privatizzazione.

Oggi si vuol negare questa logica e riportare questi enti nell'ambito dell'INPS.

In realtà quello che fa ombra è il pluralismo, è il confronto. Non si può ammettere che alcuni enti siano ben gestiti, attivi ed efficienti.

Sono un costante ed offensivo richiamo agli sfasci della previdenza gestita dall'INPS.

E pertanto vanno eliminati. Mal comune mezzo gaudio.

Ma non è così che si arriverà alla salvezza di questo Stato e della sua previdenza.

L'invidia è cattiva consigliera.

Insistere oltre sulla garanzia dello Stato nel caso di crisi finanziaria di qualche ente privatizzato (nel qual caso l'ente verrà preso in gestione direttamente dallo Stato mediante il Commissariamento dell'ente medesimo) vuol dire ignorare i veri problemi e travolgere ogni logico ragionamento.

Anzitutto non si vede perchè debba attuarsi un dissesto di detti enti, quando gli stessi sono obbligati a conformarsi a regole di gestione, di versamenti, di costituzione di riserve ed in genere a quelle cautele per cui la legge 509/94 ha previsto controlli accurati e misure di salvaguardia.

Ma far discendere da queste ipotesi addirittura la revoca della privatizzazione e della conseguente autonomia ed indipendenza dell'ente è veramente troppo.

Sarebbe come demonizzare a priori l'istituto del matrimonio solo perchè potrebbe sfociare nel divorzio.

Non si risolvono i problemi prendendoli dalla coda nè pensando che siano ir-

risolvibili, bensì considerandoli nella loro positiva valenza e quale contributo di soluzione di bisogni specifici.

Ma anche nel malaugurato caso una situazione del genere dovesse verificarsi lo Stato provvederà con il patrimonio dell'ente in questione debitamente commissariato, ed in via del tutto subordinata con un assegno di sussistenza come per tutti gli altri cittadini sprovvisti di previdenza.

Altro non è tenuto a fare.

E' chiaro a tutti i professionisti gestiti dagli enti privatizzati che a determinati vantaggi seguano determinati rischi.

A ciascuna categoria facente parte di un ente privatizzato spetta l'onere di vigilare e contribuire alla buona riuscita del suo ente e così come partecipa ai benefici, se ben amministrato, ne sopporterà le conseguenze di una cattiva gestione.

Non per altro la scelta della privatizzazione degli enti di previdenza si è attuata nei confronti di categorie professionali di alta responsabilità e competenza e quindi ritenute meritevoli di gestire direttamente e con migliori risultati anche il settore della loro previdenza.

Tutta la moderna teoria politica ed economica ha chiaramente mostrato che gli individui e le categorie, perseguendo in modo lecito il loro fine individuale, finiscono col realizzare il bene comune della collettività.

Lo Stato nella visione liberal-democratica ora accettata anche dai progressisti, almeno a parole, deve esercitare il ruolo di tutore degli interessi collettivi attraverso la organizzazione di procedure ed enti che determinino la produttività e l'efficienza complessiva del sistema.

Il suo ruolo è quello di porsi come arbitro e controllore del rispetto delle regole e non come gestore.

Non si migliora la previdenza generale togliendola a chi l'ha già.

Non si va verso un vero progresso, impedendo un proficuo confronto tra vari sistemi ed abolendo il pluralismo.

Non si fa il bene comune ignorando i problemi economici e parametrando la nuova previdenza su valori predeterminati ed arbitrari, non rapportati agli effettivi versamenti ed alle rendite patrimoniali.

Non si distruggono enti previdenziali che si sono alimentati da oltre 50 anni coi soli contributi degli iscritti e che sono cresciuti ed hanno migliorato le loro prestazioni fidando e lavorando con le loro sole forze, senza dover rispondere un giorno, anche elettoralmente, di questa azione di puro sfascio e di nessun costrutto.

## *QUATTRO PASSI TRA DEONTOLOGIA E PASSIONI LETTERARIE*

C'è un giovane collega che coltiva con passione interessi letterari, scrivendo articoli per riviste specializzate e seguendo con attenzione quanto avviene nel mondo della cultura.

Mi racconta più volte di un suo certo disagio esistenziale; lamenta l'arrocamento in cui oggi si trovano tutti i professionisti e in particolare i notai, che pare in passato siano stati depositari di una cultura raffinata, mentre oggi sembrano lontani mille miglia da curiosità ed interessi che non siano strettamente legati al piccolo mondo della loro attività. Non si deve vedere in questo uno dei segni di disgregazione dei valori fondamentali della nostra società? Non sarebbe dovere di ciascuno di noi, secondo le singole capacità, cercare di migliorare la qualità della presenza dei notai sulla scena sociale, sradicando dalla mente di molti l'idea di un professionista chiuso nel suo studio ed assente dai grandi dibattiti?

Facciamo lunghe chiacchierate. Alla fine il collega matura una decisione: vuole provare a fare qualcosa di nuovo. Decide di organizzare delle serate letterarie a tema, introdotte dall'autore di un libro e con l'intervento di altre personalità del mondo della cultura.

L'iniziativa parte; il collega scrive una lettera-invito ai professionisti che ha conosciuto nella città in cui ha avuto la nomina, ed incontra una disponibilità ed un interesse senz'altro maggiori di quelli che si sarebbe aspettato.

Uno dopo l'altro si susseguono nel giro di un anno numerosi incontri su temi assai stimolanti e con la partecipazione di personaggi noti del mondo della cultura, tanto che la notizia dell'avvenimento viene anche pubblicata da qualche giornale.

Sono entusiasta dell'iniziativa e forse anche un po' invidioso di non avere avuto io quest'idea e, comunque, di non essere capace di portarla avanti; mi erano però sfuggite le insidie che potevano annidarsi per una interpretazione maliziosa dell'operazione alla luce delle norme sulla deontologia. Vengo riportato alla realtà da una telefonata del collega che, con grande rammarico, mi comunica di aver ricevuto dal Consiglio Notarile una lettera in cui lacernicamente lo si invita ad "evitare di spendere nell'esercizio delle attività culturali la qualifica professionale".



Confesso che la mia prima reazione è di autentico disorientamento. Come dovrà qualificarsi il mio amico: dottore? signore?

Comunque mi dispiace che, per un'iniziativa che ritenevo (e ritengo) altamente meritoria, l'unico intervento del notariato ufficiale sia in chiave disciplinare.

Vado a rileggere il Codice Deontologico: mi sembra che siamo proprio fuori strada perchè le norme che potrebbero riguardare il nostro caso sono sotto il titolo "Della pubblicità" e certamente so bene per conoscenza diretta dei fatti che non è questa la motivazione che ha animato il collega; in verità credo che i notai che vogliono farsi pubblicità per realizzare una forma di concorrenza più o meno illecita siano soliti seguire strade ben diverse da quelle delle riunioni letterarie.

Siamo, direi, comunque di fuori delle ipotesi previste dalle norme del Codice, giacchè vi si dice (o almeno così ho capito) che nella valutazione dei comportamenti da cui possano in qualche modo derivare occasioni di notorietà occorre aver riguardo: a) al fatto che non vi siano informazioni su qualità professionali o sullo studio; b) al fatto che non si leda il prestigio e il decoro della categoria tenendo conto anche "della diversità della materia trattata rispetto a quella giuridico notarile".

Non so ancora come questa vicenda si concluderà. Vorrei però cogliere lo spunto per una riflessione di carattere più generale.

La deontologia è senz'altro il tema più vasto di discussione e di confronto che la categoria ha oggi davanti, ma non può negarsi che essa rappresenti ancora un pianeta misterioso tutto da esplorare. La formulazione del Codice ha contribuito a creare uno strumento prezioso, ma non ha certo esaurito il problema. Molte regole scritte sono condivise da tutti noi, altre forse sono sembrate un po' più forzate, ma comunque la maggioranza dei colleghi vi si è uniformata o vi si va uniformando.

Quello che però è essenziale è che non si perda di vista qual è lo scopo ultimo di tutto questo, come si difende e si esalta la dignità della professione e come invece la si mortifica.

Per questo sarà necessario uno sforzo profondo di riflessione e di autocritica di tutti noi, e grande prudenza e senso di responsabilità da parte dei Consigli Notarili.

Giuseppe di Transo - notaio in Casoria



## *RE FERDINANDO E DON GENNARO*

Il ritardo nella restituzione degli atti da parte dell'Ufficio Registro Atti Pubblici di Milano ha creato una situazione davvero insostenibile.

Questa disfunzione, "di concerto" con quella della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, del Catasto, della Cancelleria Commerciale, rendono in certi giorni il nostro lavoro fastidioso ed inaccettabile.

Situazioni ambientali, cultura, indole, mancanza di volontà politica, disaffezione, carenze di organici, computers, malattie, trasferimenti, decessi erano le giustificazioni che venivano addotte, dagli occasionali interlocutori, come chiave interpretativa del problema.

Pur avendo apprezzato e stimato Socrate, la "maieutica" non è la nostra passione; pertanto continuavamo a brancolare nel buio alla spasmodica ricerca della verità.

L'inquietudine si è di colpo placata leggendo un libro di Camillo Albanese dal titolo "NESSUNO NASCE IMPARATO", nel quale è riportato un episodio verificatosi nella Napoli della seconda metà del settecento.

In quell'epoca viveva a Napoli un certo don Gennaro Salamanga, "commissario dell'ufficio di verifica" del porto di Napoli; era un brav'uomo, scrupoloso nel lavoro e dedito alla sua numerosa famiglia, composta da "una sola moglie - soleva dire - e quattordici figli". In questa situazione stentava a tirare avanti con il modesto compenso di "commissario di seconda classe". Decise, allora, di chiedere udienza a Ferdinando I, il Re Lazzarone, famoso per le sue stravaganze e le continue trasgressioni al protocollo. Prima del previsto, Don Gennaro venne ammesso alla presenza del Re.

Qui, alquanto imbarazzato, espose le ragioni della sua richiesta d'udienza e concluse chiedendo un supplemento di paga. Il Re, invece di rispondere subito alla petizione, gli domandò: "Don Gennà, ma tu al porto che fai?".

Il buon Gennaro si sforzò di spiegare che la sua era una funzione di fiducia e responsabilità. Il Re, non soddisfatto della risposta, insistette: "Don Gennà, i' voglio sapè, tu che fai?".

"Maestà, io firmo, firmo da' matina a' sera e senza 'a firma mia e bastemienti nun partono". Ricevuta finalmente una risposta precisa, il Re disse: "Don Gennà, io soldi non te ne posso dà! Ma nu consiglio sì e ti sarà utile: tu non firmà".

Don Gennaro al momento rimase un po' perplesso, ma poi, fiducioso nella sag-

gezza del sovrano, ringraziò e si congedò.

La mattina seguente, giunto nella sua stanza da lavoro, si accomodò dietro il suo vecchio scrittoio e, fingendosi indaffarato in mille faccende, si attenne al consiglio ricevuto. Il primo giorno passò tra lo stupore "dell'Ufficiale in sottordine", che si vedeva respinto il suo pacco di pratiche e le solite lamentele della moglie, che non aveva soldi a sufficienza per tirare avanti. Il secondo giorno "il sottuffiziale" cominciò ad abituarsi e accatastò le pratiche su quelle del giorno precedente.

La sera, tornato a casa, la moglie accolse don Gennaro con gran festa e gli disse: "Cosa hai fatto? Qui è arrivato ogni ben di Dio: olio, stoffe, vasselame... Ma dimmi, cosa hai fatto?" Rispose: "Niente". Allora continua così, affermò la moglie. Passò del tempo, il Re si trovò a passare per il porto e vide una stupenda carrozza che stava per partire.

Dette ordine di fermarla e, disceso dal suo cocchio, si avvicinò a essa. Dal finestrino si affacciò don Gennaro, che stupito esclamò: "Oh Maestà! Io... io... ho ascoltato il vostro consiglio". "Lo vedo, lo vedo", rispose il Re, "ma mo t'vuò decide a firmà?".

Per restare nella metafora, giova precisare che tra coloro che inviavano "omaggi" a Don Gennaro c'erano anche alcuni notai, preoccupati soltanto del "proprio bastimento".

INTELLIGENTIBUS PAUCA



## osservatorio

Qual è l'idea che ha oggi la gente del notaio? mi chiede l'amico...

Mah, direi che risenta ancora del clichè che ce ne ha tramandato la società contadina sul filo di una certa tradizione letteraria.

Non che l'idea si materializzi in immagini alla Dorè di atmosfere tipiche d'interni dei Promessi Sposi: seggiolone dall'alta spalliera, tavolo da lavoro ricoperto di velluto verde punteggiato di macchie d'inchiostro, scaffali con libri dal dorso in pergamena, e tanti tanti faldoni; e nella stanza accanto, il giovine di studio - amanuense, segretario, all'occorrenza estensore diretto di atti le mille volte copiati in scrittura curiale - chiamato così perfino a sessant'anni suonati...

Di quel clichè direi che rimangano però oggi i tratti caratteristici del personaggio: un burocrate, servitore pedante di un formalismo protocollare della peggiore tradizione amministrativa nostrana - formule curiali, moduli preconfezionati, inchiostro nero per sigle e firme... E poi, quella lingua orrenda, desueta, irta di locuzioni abbreviate del giure della bassa latinità: de cuius, propter rem, pro indiviso, ab intestato...

Eppure, un mestiere, quello del notaio, altamente redditizio, esercitato in regime di monopolio, con una cassa pensioni - almeno fino agli anni '40 - additata come elargitrice, nel panorama del pubblico impiego, dei trattamenti più lautissimi.

Insomma, un mestiere afflitto da un arido, cupo formalismo fatto apposta, si direbbe, per smorzare ogni bagliore di pensiero, consentendo al potenziale intellettuale di manifestarsi appena nella messa a punto di quei codicilli in cui si esprimono la volubilità degli uomini e la stravaganza dei rapporti negoziali.

In quanto a me, a evocare nel suo affresco di ambienti e di personaggi di quel clichè dell'antica cultura contadina, è una parola: lunghesso, la preposizione che mi avvenne di sentire - io ragazzino di 6-7 anni - da un notaio del profondo Sud con cui mio nonno discuteva a proposito di atti riguardanti un canneto, uno di quei terreni complementari dell'economia agricola di un tempo, specialmente della viticoltura, gravato da servitù prediale d'acqua. "Lunghesso il confine...", continuava a dire il notaio con preziosità erudita: e quella parola dal suono così estraneo, fuori dal tempo, mi colpì tanto da conficcarsi indelebilmente nella memoria, fino a connotare per me l'intera

categoria dei notai. Un'immagine che son venuto a rimuovere in parte col tempo, con il moltiplicarsi nella maturità delle esperienze e delle frequentazioni. Ma che torna invariabilmente ad affacciarsi quando d'improvviso mi balena nella mente quel lunghesso.

D'altronde, nelle rappresentazioni mentali degli uomini e delle istituzioni se ne riflette inevitabilmente la storia. E in quella dei notai, a differenza di altre professioni - i medici, gli avvocati - che riuscirono a imporre subito nella società il loro peso e il loro prestigio, è gravata a lungo l'ombra dell'origine oscura, quasi servile: nel loro codice genetico è iscritta l'ereditarietà dei tabelliones, i pubblici scrivani - in genere schiavi dalla scrittura veloce - chiamati a vergare le private convenzioni - i negotia - che attingevano efficacia giuridica solo attraverso la registrazione presso gli uffici dello stato.


Quella della trasformazione del tabellio in notaio è dopotutto una storia lunga e travagliata. Un processo che si è sviluppato lentamente in un arco temporale quanto mai vasto, di parecchi secoli, nel solco di una graduale specializzazione, per culminare - in Italia appena sul finire del Seicento - nella netta distinzione tra funzione notarile e figura giuridica autonoma del notaio. Una figura dai contorni incerti, che resta tuttora ibrida per la contraddittorietà dei suoi caratteri compositivi: pubblico ufficiale in servizio permanente effettivo e, insieme, libero professionista dalla sovranità limitata non soltanto a causa delle limitazioni alle quali ne è soggetta la sfera di attività, ma soprattutto perchè mancante di quel requisito essenziale dello status che è la libera concorrenza nell'offerta professionale; e, in virtù della legge 4.04.912 n. 305, perfino procacciatore di affari per conto dell'INA....

Si tratta di uno status - agli occhi di oggi un monstrum giuridico - normativo - che, al di là delle interminabili dispute dottrinarie se in esso prevalga il contenuto pubblicistico o non piuttosto quello privatistico, non corrisponde certo allo spirito e alle esigenze proprie di una società postindustriale.

Volendo storicizzare al modo in uso per le arti e per le scienze il profilo ideale della funzione notarile in rapporto al mutare della società italiana, si potrebbe parlare di notaio premoderno per quello che operava in un mondo chiuso, qual era la società contadina, dal sentire profondamente conservatore e tradizionalista, con uno spettro di pochi interessi congeneri: fondi rustici, case, donazioni, contratti matrimoniali, testamenti, vitalizi...: che ha operato cioè, pressappoco dal Settecento ai nostri anni '40, su un paesaggio sociale dallo sfondo poco mutevole, intriso di una cultura antica pur nel

progredire dei costumi e dei livelli di vita materiale; di notaio moderno per quello che si è trovato a cavalcare, dagli anni '50, il processo d'industrializzazione di un Paese che - autarchico per vocazione storica e, da ultimo, anche per volontà politica - si è aperto al mondo sviluppando, tra gigantesche trasmissioni interne, una società composta e molto più articolata col sorgere di interessi e bisogni nuovi che ne hanno enormemente dilatata la sfera dei rapporti negoziali; di notaio postmoderno per quello chiamato a muoversi, sulle soglie del Duemila, nel groviglio delle realtà negoziali derivanti da una economia "globalizzata" destinata a correre sulle "autostrade telematiche", fra il trasformarsi continuo delle figure lavorative e il rapido migrare delle persone da un capo all'altro dei paesi e dei continenti. E' una definizione questa, dell'evolversi della funzione del notaio in rapporto al mutare della società, alla luce della quale terribilmente anacronistico ne appare lo status giuridico-normativo attuale, delineato nei suoi tratti essenziali da una legge remota - assai più, vorrei dire, nella prospettiva del divenire sociale che in quella propriamente temporale - come la legge del 1913.

prof. Luigi Croce - medico



# la finestra sul cortile

A CAVAL DONATO...

DIVAGAZIONI DOMENICALI SU UN DONO

Sono certa che a tutti i colleghi sia giunto gradito il plurimo dono col quale la Cassa ha voluto commemorare e ricordarci i suoi settantacinque anni: bella la stampa in cui la figura di rilievo non direi sia proprio quella del notaio, tradendo comunque le nostre origini, ma nella quale è molto ben reso e raffigurato intensamente, mentre il momento di formazione dell'atto attraverso la concentrazione espressiva del cliente, un buon cliente, nel gesto e nell'atteggiamento e la ligia attenzione del notaio nel rendere in scritto la volontà che gli viene manifestata.

Ottimo il volume delle Leggi e dei Regolamenti della Cassa.

La medaglia, poi, è stata davvero una sorpresa. Sono andata a cercare quella precedente, del 1969, con la quale la Cassa commemorò i cinquanta anni.

Cinquanta anni non sono poi tanti: non reca motti, non ci sarebbero entrati in una dimensione pari a quella delle odierne L. 500, però è tenera nella sua semplicità: "Cassa Nazionale del Notariato 1919-1969", da un lato, forse il rovescio; dall'altro, è raffigurato un personaggio di cui non si sa poi molto, con la leggenda: "Notarius Rolandinus-Sec. XIII". L'immagine è bella e ben fatta: il copricapo, l'abito dell'epoca ben resi, la mano che regge un libro, un gran naso e un volto austero, come si conviene ad un notaro; tutto in così minuto spazio.

Questo Rolandino, nativo di Padova intorno al 1200, morto, sembra, nel 1276, fu Notaio e professore di Retorica, ricordato principalmente come cronista in virtù di una sua "Cronaca", molto apprezzata anche a distanza di qualche secolo, per la precisione "Chronica Marchiae Trivixanae", un'opera, pare, di vasta portata in cui già poteva cogliersi lo spirito comunale che si sarebbe sviluppato successivamente nelle storie municipali vere e proprie del periodo dei Comuni.

La medaglia conosciuta per i 75 anni è tutt'altra cosa: ha un valore intrinseco notevole, stante anche la dimensione, tale da poter ospitare da un lato, a grandi caratteri, la leggenda "Cassa Nazionale del Notariato 1919-1994" con la riproduzione pregevole del palazzo della Cassa, uno dei tanti, imponente, sembra il Palazzo Rucellai di Firenze; dall'altra parte, spero il rovescio,

una figura allegorica che vorrebbe identificare "la provvidenza". Ma veramente espressiva di una realtà inconfutabile, ho trovato la scritta: "Et la provvidenza regge il timone di noi stessi & da speranza al viver nostro", oltre ad essere di per sè bella e rasserenante.

Ancora una volta la frase ci giunge dai tempi di Rolandino da Padova, nei quali la "providentia" è ormai, in volgare corrente, "provvidenza".

Il certificato di garanzia non lascia dubbi: "allegoria della provvidenza"; ma perchè non lasciare aperta la libera interpretazione, non esclusa una, meno prosaica, anche se alla fine, meno realistica. "Providentia" in Cicero, sta per "previdenza, cautela, prudenza" come pure in Tacito (dal Vocabolario Gheorges); come "provvidenza", preludio del concetto di divina benevolenza, si trova in Seneca. Se è "prudenza", la cautela è una essenziale necessità nel nostro lavoro, da sempre e ci dà, tra l'altro, buone speranze per vivere un minimo tranquilli; ma accettiamo anche l'altra accezione, quella raccolta ed espressa nel detto certificato, di "provvidenza" che, in tal caso, è evidentemente significata dalla medaglia e che ha ben retto il timone della Cassa e dà tanta buona speranza di sempre maggiore prosperità, alla Cassa, per il futuro.

Se è così, ci attendiamo (ahimè! attendetevi) fra venticinque anni, una medaglia gigantesca, se la proporzione manterrà gli stessi rapporti.

Comunque, un sentito ringraziamento alla Cassa.





# le interviste del lunedì

a cura di Roberto Dini

Art. 2328, terzo comma

## Oggetto - Genericità

Trib. Milano

Non può essere omologato, per genericità, l'atto costitutivo di società, il cui oggetto risulti essere la "intermediazione di prodotti agricoli e industriali".

Secondo l'ottava sezione l'oggetto deve essere determinato (quanto al settore economico: scambio o produzione) e specifico (siano individuati i segmenti merceologici, in cui si inserisce l'attività sociale).

Nel caso il Giudice ha reputato troppo ampio il ventaglio delle ipotesi di intermediazione.

## Oggetto - Genericità

Trib. Milano

Non può essere omologato, per genericità, l'atto costitutivo di società, il cui oggetto risulti essere:

- "servizi di consulenza strategica e di supporto alle imprese nelle seguenti aree: risorse umane, marketing, comunicazione, distribuzione, vendite";

- "intermediazione nelle sezioni immobiliare, finanziaria, merceologica, limitatamente ai settori alimentari, vini, bevande alcoliche, mobili...";

- "gestione amministrativa e organizzativa di Casse di previdenza e Fondi pensioni".

## Oggetto - Illiceità

Trib. Milano

L'attività di progettazione impianti deve essere accompagnata dalla precisazione che la società attenderà alla attività stessa "per conto proprio", al fine di rendere inapplicabile la legge 23.11.39, n. 1815 (orientamento costante della ottava sezione).

Tanto mancando, l'atto non è omologabile.

Art. 2363

## Assemblea - Convocazione - Luogo

Trib. Milano

Non può essere omologato l'atto costitutivo di società, il cui statuto preveda che l'assemblea può essere convocata "anche fuori della sede sociale".

La genericità della previsione permette una convocazione anche all'estero ed,

in tal caso, occorre indicare, quanto meno, in quali Stati (orientamento costante della ottava sezione).

Art. 2380

**Amministrazione - Organi mono e pluripersonali**

Trib. Milano

Non si può statuire all'art. 16 dello statuto che la società "è amministrata da un unico amministratore" e all'art. 17 che "qualora l'assemblea nominasse due o più amministratori, questi costituiranno un consiglio di amministrazione".

Art. 2380

**Amministrazione - Poteri congiunti**

Trib. Milano

Non si può statuire che "in presenza di un consiglio di amministrazione, qualsiasi atto societario dovrà riportare la firma congiunta di almeno due amministratori".

Si tratta di un orientamento costante della ottava sezione.

E' stato obiettato che il combinato disposto degli artt. 2383, 6c.; 2475, n. 7); 2487, 2c., c.c. autorizza ad opinare diversamente, laddove si dichiarano illegittime le clausole che omettono di stabilire se gli amministratori hanno il potere di agire da soli ovvero disgiuntamente.

Tuttavia, forse, non si è riflettuto sulla differenza fra potere gestorio e rappresentanza legale; sulla alternatività degli organi monopersonali rispetto a quelli collegiali; sulla ambiguità della clausola, che fa ritenere che la volontà del consiglio si possa dir formata quando almeno due suoi membri firmino congiuntamente un documento, senza passare per il tramite della decisione collegiale.

Art. 2437

**Recesso del socio - Riduzione del capitale - Criteri**

Trib. Milano

Qualora il socio eserciti il diritto di recesso a seguito del cambiamento del tipo della società (trasformazione), gli compete il rimborso delle azioni (790).

Il rimborso è stato convenuto mediante restituzione dei 3/10 versati e liberazione dell'obbligo di versare i residui 7/10.

Il capitale deve, quindi, essere ridotto.

La riduzione, tuttavia, non riguarda il capitale deliberato (3.000), ma quello sottoscritto (2.750).

Il capitale risultante, pertanto, è 1.960 (e non 2.210).

Art. 2445

**Riduzione di capitale per esuberanza - Carezza di motivazione**

Trib. Milano

Non può essere omologata la delibera di riduzione di capitale sociale per esuberanza (mediante rinuncia al richiamo dei decimi sottoscritti), quando la motivazione sia talmente generica da risultare carente.

L'assemblea si era riferita ad una esuberanza "rispetto alle esigenze operative della società".

Tuttavia, l'esuberanza non è un dato discrezionale e la sua valutazione va motivata in fatto, vertendo il giudizio del tribunale sulla motivazione.

Art. 2445

**Riduzione di capitale per esuberanza - Situazione patrimoniale - Criteri**

Trib. Milano

Non può essere omologata la delibera di riduzione di capitale per esuberanza, ove la situazione patrimoniale non sia stata redatta con i criteri vigenti in tema di bilancio (orientamento della ottava sezione).

Art. 2450

**Liquidatori - Amministrazione disgiunta - Illiceità**

Trib. Milano

Non è ammissibile la nomina di due liquidatori con firma fra di loro disgiunta (orientamento costante della ottava sezione).

Sospensione.

Il Notaio ha eccepito, con una memoria informale, che la stessa Cassazione (14.07.56, n. 2671) avrebbe implicitamente ammesso che il regime naturale per l'operare dei liquidatori è quello disgiuntivo, là dove ebbe a statuire esser lecita la clausola, secondo cui i liquidatori devono agire congiuntamente o collegialmente, anzichè singolarmente o disgiuntamente.

Il Giudice ha ribadito, confermando la sospensione, che due o più liquidatori formano un Collegio: la previsione della loro attività disgiunta non può, quindi, reputarsi legittima.

Art. 2498

**Trasformazione - Statuto - Approvazione - Necessità**

Trib. Milano

Non basta allegare uno statuto, al verbale di trasformazione di Srl in Spa: occorre che l'assemblea lo approvi.



## *OCCHIO ALLA... GIURISPRUDENZA*

### *ESSERE O APPARIRE*

D Egregio Professore,

qualcuno aveva scritto che ai poveri, in Paradiso, viene delegato il compito di provvedere ai Tuoni! Un lavoro, cioè, meramente esecutivo. Per non trovarmi in difficoltà, in un futuro, il più possibile lontano, eccomi qua, ad eseguire il mio compito per la rivista "FEDERNOTIZIE".

R Colgo l'occasione per formulare ai neoeletti Consiglieri Nazionali Gianfranco Condò e Guido Roveda, gli auguri per un lavoro intenso e proficuo nell'interesse del notariato italiano.

L'intera vicenda elettorale, il confronto al Teatro San Babila tra i candidati, la partecipazione massiccia all'assemblea del 25 febbraio, costituiscono un patrimonio da non disperdere e da valorizzare ulteriormente. Vorrei altresì evidenziare l'equilibrio, la sobria partecipazione e la grande sensibilità mostrata dall'intero Consiglio Notarile di Milano e dal suo Presidente in tutta la vicenda elettorale. Se "par condicio" va intesa come garanzia di pari opportunità e non come garanzia di candidati con pari sensibilità e idealità, mi sembra che la stessa sia stata egregiamente difesa e tutelata.

D Vorremmo analizzare la sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Rimini in data **28 gennaio 1994 Rg. Sent.za 11**, per la quale veniva disposta la trasmissione al Ministero di Grazia e Giustizia ed al Consiglio Notarile di Forlì.

R Trattasi di una vicenda piuttosto complessa e intricata e di una decisione che a me sembra, superficiale e approssimativa se non, addirittura, allucinante.

Per venire al fatto, il Notaio, quale pubblico ufficiale, veniva accusato del delitto di cui agli artt. 110, 478 I° e II° c.p. per avere, in concorso con altra persona, rilasciato una copia di una scrittura privata, con annessa autenticazione della firma, diversa dall'originale, in quanto contenente il conferimento, in una costituenda società, di un albergo da parte di tutti i comproprietari, mentre, l'originale scrittura, conteneva il conferimento soltanto della quota indivisa di 1/2, di spettanza di un solo conferente.

Secondo l'accusa, il conferente signor..., con la complicità del Notaio, avrebbe prima concluso una scrittura privata, regolarmente autenticata dal

Notaio, con la quale insieme all'altro comproprietario (coniuge) conferiva nella costituenda società l'intero fabbricato (scrittura successivamente rilasciata dal Notaio in copia conforme per radicare l'affidamento dei terzi acquirenti delle quote societarie) e, nello stesso tempo, avrebbe sottoscritto e fatto autenticare (con identico numero di repertorio) una diversa scrittura privata con la quale si conferiva, nella costituenda società, soltanto la quota indivisa di 1/2 del fabbricato di spettanza del signor..., da utilizzare contro gli eventuali acquirenti delle quote sociali costretti a subire l'evizione parziale.

Soltanto questa seconda scrittura privata veniva regolarmente registrata ed il Notaio rilasciava come conforme a tale originale, copia della prima scrittura.

D Quali elementi ha utilizzato il magistrato per escludere la responsabilità del Notaio?

R Il magistrato ha impostato la sua analisi sui seguenti elementi di fatto:

1) il Notaio è intervenuto non già nella redazione di atti pubblici, ma si è limitato ad autenticare sottoscrizioni apposte su scritture private, la cui stesura era stata curata e predisposta da professionisti di fiducia delle parti.

2) La prima scrittura, regolarmente autenticata e iscritta a repertorio risultava incompleta e pertanto doveva ritenersi scartata e sostituita dalla seconda.

Secondo la sentenza, la prima scrittura andava considerata "ufficiosa", mentre, la seconda, "ufficiale".

Infatti nella prima scrittura nulla veniva detto circa la provenienza della titolarità sull'immobile "facendo apparire discutibile l'idoneità della scrittura a determinare l'effetto della opponibilità erga omnes del conferimento dell'intero bene in società, ed inoltre soltanto nella seconda scrittura, quella "ufficiale", era previsto l'esonero da responsabilità del Notaio per la mancata predisposizione delle visure ipocatastali.

Pertanto, secondo la sentenza, la scrittura privata "ufficiosa" "deve intendersi revocata con il consenso di tutte le parti dal comportamento concludente della contestuale sottoscrizione della stesura definitiva".

Il rilascio della copia "ufficiosa", con l'attestazione di conformità alla scrittura "ufficiale", risulta avvenuta contro l'intenzione del pubblico ufficiale, per semplice leggerezza, negligenza e disattenzione ma la fattispecie non è punibile, non esistendo nel sistema, la figura del "falso documentale colposo".

D Non so se essere esterefatto per il comportamento del Collega o per il te-

nore della sentenza.

R Indipendentemente dal contenuto della sentenza e delle assurde tesi in essa contenute secondo cui è possibile immaginare scrittura "ufficiosa" ed "ufficiale", "revoca implicita" di una scrittura privata autenticata, non opponibilità "erga omnes" di una scrittura privata che non indichi i "titoli di provenienza", è possibile trarre degli elementi ulteriori di riflessione.

Indipendentemente dall'esito del giudizio, sarebbe sicuramente più utile, per un proficuo dibattito interno, conoscere la posizione assunta dal locale Consiglio Notarile.

A tal proposito, vorrei sottolineare, la necessità di un rinnovato impegno del Consiglio Nazionale del Notariato volto a verificare che gli organi istituzionali periferici si muovano effettivamente lungo le linee tracciate dal Codice Deontologico, per la cui valorizzazione, e a dispetto di quanto si continua a ripetere, sono indispensabili linee guida omogenee di interpretazione ed applicazione che solo il Consiglio Nazionale può dare.

Se questo non dovesse avvenire, del Codice Deontologico, ricorderemo soltanto le "autocelebrazioni entusiastiche e trionfalistiche" e saremo rosi dall'atroce dubbio che "sia stato fatto" al solo scopo "di non far cambiare nulla". In secondo luogo, constato come il Notariato Italiano, attraverso i suoi organi istituzionali, non abbia mai assunto, alcuna decisa posizione (magari costituendosi parte civile in giudizio) per contrastare quella giurisprudenza (ancora assai frequente) che attua una surrettizia delegittimazione della funzione del Notaio considerando plausibile e legittima l'ipotesi di scritture private "stese, curate e predisposte da professionisti".

Peraltro, la normativa deontologica, nel momento in cui (come punto primo e qualificante) stabilisce che "l'atto pubblico costituisce la forma primaria e ordinaria di atto notarile" se non risulta una "diversa volontà delle parti e salvo la particolare struttura dell'atto" tiene in piedi, (sia pur con distinguo ed attenuazioni) una perversa e antistorica dicotomia che, per certi versi, finisce per fare da supporto a questo tipo di giurisprudenza.

Sarebbe utile per tutti, che il Consiglio Nazionale del Notariato, nella sua funzione interpretativa del Codice Deontologico di cui ho parlato, riaffermasse, come punto prioritario, quello della assoluta indifferenza della forma in relazione agli obblighi e doveri del Pubblico Ufficiale.

Ragionando diversamente, si arriva all'assurdo logico e giuridico, di differenziare la prestazione del Notaio sulla base della forma dell'atto ricevuto, privilegiando, in fondo, la filosofia dell'apparire a quella dell'essere.

scopi perseguiti dalle parti.

La presa di posizione del notariato nella materia in esame può essere sostenuta da considerazioni che non hanno nulla di corporativo e che, anzi, tendono a tutelare la collettività:

- solo l'intervento del notaio, pubblico ufficiale e professionista preparato e competente, può tutelare l'interesse del cittadino nel regolamento contrattuale dei suoi interessi;

- solo l'intervento notarile, previsto dall'ordinamento e regolato dalle norme della legge notarile, è in grado di impedire l'entrata nel mondo del diritto di contratti affetti da vizi gravissimi perchè redatti da soggetti assolutamente impreparati;

- solo l'intervento del notaio è in grado di tutelare gli interessi del cittadino consumatore nel regolamento contrattuale e ciò tanto più in presenza della direttiva 93/13 del 5/4/1993 del Consiglio della Comunità europea concernente le clausole abusive;

- solo l' "equiparazione" della scrittura privata autenticata all'atto pubblico per quanto riguarda l'intervento e le responsabilità del notaio, potrà ottenere l'effetto di attribuire alle parti interessate due strumenti previsti dall'ordinamento che diano le medesime garanzie di certezza e di affidabilità; nessuna norma deontologica potrà mai vietare l'uso della scrittura privata autenticata; una scrittura privata autenticata con un intervento notarile limitato offrirà lo spunto per continui tentativi di sottrazione di competenze; anche nel caso in cui fosse approvato il disegno di legge sugli ufficiali giudiziari (o una norma analoga) le parti interessate sapranno bene chi scegliere tra il notaio che dia, nella scrittura privata autenticata come nell'atto pubblico, tutte le garanzie e un ufficiale giudiziario che si limiti al controllo della identità dei sottoscrittori al mero fine di attuare la pubblicità, senza consulenza e responsabilità alcuna.

Mi limito ancora a rilevare come la dizione della lettera l) dell'art. 4 del disegno si ponga in contrasto con l'art. 67 Legge Notarile.

Gian Franco Condò - notaio in Lecco



## *ANCORA UNA VOLTA L'ART. 46 LEGGE 47/85*

La recente iniziativa dell'ufficio del registro atti privati di Milano di inviare ai contribuenti, siano essi venditori o acquirenti, che avevano chiesto le agevolazioni per la c.d. "prima casa" avvisi di liquidazione per intervenuta decadenza dall'agevolazione a sensi del disposto dell'articolo 46 della legge 47/85, riporta alla luce in modo davvero inatteso una norma, la cui applicazione pareva essere stata ridimensionata dalle recenti modifiche legislative.

A seguito della situazione davvero insostenibile, sia per i contribuenti che per gli Uffici, creata dal precedente testo della norma in esame, che dettava adempimenti al limite della attuabilità, il legislatore fiscale aveva già una volta sentito il dovere di intervenire con l'articolo 10 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che aveva in ogni caso prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 legge 47/85.

Tale intervento era stato sentito dal legislatore come necessario per porre un primo rimedio ad una norma che poneva a carico del cittadino una volta ancora le disfunzioni della pubblica amministrazione.

Infatti la norma prevedeva che il cittadino che intendeva conseguire, in mancanza di provvedimento definitivo di sanatoria (degli abusi edilizi eventualmente commessi), le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, doveva produrre al momento della registrazione dell'atto copia della domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria con la ricevuta rilasciata dal Comune.

Poi, alla scadenza di ogni anno dalla presentazione della domanda di sanatoria (e, si badi bene, non dalla stipulazione o registrazione dell'atto), a pena di decadenza, lo stesso cittadino (o meglio il misterioso "interessato") doveva produrre all'ufficio del registro competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, ovvero dichiarazione del Comune o autodichiarazione che la domanda non aveva ancora avuto definizione.

Non era, come in ogni paese civile, lo stesso ufficio a dovere chiedere al Comune cosa ne fosse stato della domanda di sanatoria di cui era stato notiziato, onde semmai fare decadere il cittadino dalla agevolazione, bensì il cittadino a doversi fare carico di produrre una documentazione che nella maggior parte dei casi riguardava poi il suo venditore o il venditore del suo



venditore.

Colpito probabilmente e per giunta dalla assurdità della norma in oggetto il Ministero delle Finanze aveva fatto un passo ulteriore e, con circolare 20 dicembre 1993 del Dipartimento delle Entrate (pubblicata su Italia Oggi del 23 dicembre 1993), aveva stabilito che il cittadino (e qui giova ricordarlo "ove potesse farlo", non essendo lui nella maggior parte dei casi colui che materialmente aveva presentato la domanda di sanatoria) potesse, in luogo della dichiarazione di non definizione della pratica produrre una autodichiarazione di definizione della pratica per silenzio assenso (con puntuale elencazione dei requisiti per tale maturazione) e chiudere così la vicenda (con la non trascurabile complicazione di essere personalmente responsabile in caso di mendace dichiarazione).

Il tutto però nei termini di legge.

Ancora una volta l'interprete disarmato si trovava ad interrogarsi su quali potessero essere i termini posti a carico dell'inerme cittadino che, avendo ad esempio acquistato una casa nel 1987, chiedendo le agevolazioni ed avendo tutti i requisiti, si sia trovato invischiato in questa norma di impossibile lettura.

Ecco allora giungere finalmente l'articolo 2 quinquies comma 11 della legge 656 del 30 novembre 1994 - in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1994 che finalmente così modifica l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46:

"L'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare all'Ufficio del registro copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del Comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione".

Inoltre ben conoscendo la situazione di contenzioso già in essere ed anche potenziale e la eventuale possibile distorta lettura della norma in esame che la rendesse inapplicabile per il passato, il legislatore, al comma 12 del medesimo articolo ha dettato una norma transitoria che così recita:

"Le liti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (Ndr 30 novembre 1994), concernenti il mancato adempimento del disposto dell'articolo 46 primo comma ultimo periodo della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni, si considerano estinte se il contribuente adempie agli obblighi previsti dallo stesso articolo 46, primo comma ultimo periodo, come modificato dal comma 11 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Mentre scrivo pare in corso la approvazione di un emendamento che renderà applicabile la normativa alle liti in essere al 31 dicembre 1994.

Sin qui una arida serie di dati normativi, alla luce dei quali viene subito da chiedersi cosa animi il comportamento di una amministrazione finanziaria che da un lato si dichiara alla ricerca di un nuovo rapporto con il cittadino e dall'altra si accanisce a cercare gettito con operazioni foriere sicuramente soltanto di nuovo contenzioso.

Dispiace davvero allora dover abbandonare il linguaggio tecnico e dover scendere sul piano dell'invito al buon senso per chiedere e chiedersi dove sia la correttezza tecnico formale delle contestazioni in essere da parte degli uffici.

Prescindendo dal fatto che con costante orientamento giurisprudenziale e ministeriale si è sin qui affermato che in nessun modo il venditore può o deve soffrire per la decadenza dall'agevolazione dell'acquirente, viene quasi spontaneo chiedersi se l'Ufficio sia al corrente della intervenuta modifica legislativa.

Se la risposta fosse affermativa, come penso debba essere, allora si deve pensare a una specie di vendetta del fisco su quei cittadini sicuramente colpevoli di avere omesso un comportamento e di essere incorsi nella formale decadenza da una agevolazione loro legittimamente spettante, ma in forza di una norma che lo stesso fisco ha sentito la necessità di modificare per la sua palese inapplicabilità.

Allora, quale che sia la risposta, mi pare che, al fine di evitare l'instaurarsi di un ennesimo contenzioso di sicura nascita, ma di probabile esito negativo per l'amministrazione fiscale, sarebbe invece questa una buona occasione per dare piena attuazione alla autotutela dell'Ufficio, attraverso la immediata applicazione della norma della legge 564/94 e della nota circolare del 20 dicembre 1993, con immediata revoca degli avvisi inviati, con la sospensione dell'invio di nuovi avvisi e con la pubblicizzazione delle modalità con cui i cittadini possono regolarizzare le situazioni pendenti e ciò al fine di convincere i cittadini medesimi che il fisco non dissemina trappole, ma è una controparte attenta alle loro esigenze di certezza del diritto.

Ugo Friedmann - notaio in Milano



# il notaio contro

(a cura di Guido Roveda e Vittorio Muggia)

Il Tribunale di Bolzano - Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato il seguente

## DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 1307/94 R.C.C. del Tribunale, avente ad oggetto reclamo tavolare G.N. 6359/94 (pervenuto 2.9.1994) dell'Ufficio Tavolare di Bolzano proposto da:

Notaio Guido Roveda di Milano, quale Notaio autenticante il contratto di cui alla domanda tavolare G.N. 1178/92;

avverso il decreto del Giudice Tavolare della Pretura Circondariale di Bolzano G.N. 1178/92.

## In fatto

Con domanda tavolare G.N. 1178/92 il dott. Roveda, quale notaio autenticante la scrittura privata di compravendita dd. 28.11.1991, suo rep. 74742, registrato a Milano il 18.12.1991 al n. 29269 Serie 2V, concluso tra Accinelli Alberto, quale venditore rappresentato in atto da procuratore e Strazzari Alberto e Piovani Greta quali compratori, chiedeva l'intavolazione del diritto di proprietà in capo ai nominati acquirenti in comunione legale, sulla quota di 84,50/1000 della p.m. 14 della p. ed. 1220 in P.T. 1059/II C.C. Nova Levante. Con decreto G.N. 1178/92 notificato in data 11.7.1994 il Giudice Tavolare rigettava la richiesta rilevando:

1) che la dichiarazione ai sensi del D.L. 27.4.1990 n. 90, convertito in legge n. 165 del 26.6.1990, doveva essere contenuta a pena di nullità nel contratto di compravendita (scrittura privata od autenticata) e l'ammonizione di cui alla legge 4.1.1968 n. 15 andava ripresa nell'autentica della sottoscrizione, requisito che nel caso concreto mancava;

2) che nella procura speciale allegata al contratto non vi era esatta indicazione tavolare degli immobili sui quali si chiedeva l'intavolazione;

3) che nella domanda tavolare non erano indicate le persone alle quali andava notificato il decreto ai sensi dell'art. 84 L.T.

Avverso tale rigetto ha proposto reclamo il Notaio autenticante il contratto rilevando:

1) che la dichiarazione prevista dall'art. 3 comma 13 ter della legge n. 90 del 27.4.1990 può essere inserita, per espressa previsione di legge, sia negli atti pubblici che nelle scritture private autenticate;

2) che l'art. citato prevede che l'atto debba "contenere od avere allegata" tale dichiarazione resa ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 e che quest'ultima, all'art. 26 comma 4°, impone che il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione del dichiarante, lo ammonisca delle conseguenze penali cui può andare incontro, in caso di dichiarazione mendace, mentre nessuna norma impone l'obbligo della menzione che tale ammonimento sia stato fatto;

3) che nel contratto in oggetto la parte dichiarante attestava espressamente, nella consapevolezza della responsabilità penale derivante da falsa attestazione, che il reddito delle unità immobiliari urbane oggetto del contratto non era stato indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi, spiegandone anche il motivo;

4) che nella procura allegata al contratto erano indicati, per richiamo a precedente contratto già depositato all'Ufficio tavolare, gli immobili oggetto della compravendita;

5) che nessuna conseguenza poteva derivare dalla mancata indicazione dei de-

stinatari della notifica ai sensi dell'art. 84 L.T. Tutto ciò premesso chiedeva che, in accoglimento del reclamo, il Tribunale ordinasse la chiesta intavolazione.

#### Motivi della decisione

Il reclamo è fondato e va accolto.

Osserva preliminarmente il Collegio che il reclamo in oggetto è stato presentato direttamente alla Cancelleria del Tribunale, senza l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. 126 della L.T. Per il caso di diretta presentazione al Tribunale, la L.T. prevede la reiezione; tuttavia si rileva che nel caso di specie la Cancelleria di propria iniziativa ha inviato l'atto all'Ufficio Tavolare, ove è stato ricevuto con G.N. 6359/94, nel pieno rispetto dei tempi previsti per la presentazione del reclamo, anche considerando la sospensione per periodo feriale. Si osserva che la regola secondo la quale la presentazione del reclamo deve avvenire al Giudice Tavolare, è dettata dalla necessità che l'instaurato reclamo sia fatto oggetto di segnalazione pubblicitaria nel libro mediante annotazione, ai sensi dell'art. 129 L.T. Nel caso di specie lo scopo della norma è stato rispettato ed il reclamo regolarmente annotato con decreto G.N. 6359/94, per cui è possibile la sua trattazione nel merito.

Quanto al primo motivo si rileva che a pag. 5 del contratto di compravendita, redatto in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio, è contenuta la seguente frase: "Ai sensi della legge 26.6.1990 n. 165, la parte venditrice, come sopra rappresentata, consapevole delle responsabilità penali derivanti dalle false attestazioni, attesta anche ai sensi e per gli effetti della legge 4.1.1968 n. 15 che il reddito fondiario delle unità immobiliari urbane oggetto del presente contratto...". L'obbligo di questa menzione rappresenta una novità introdotta con D.L. 90/90, convertito con modifiche nella legge n. 165/90 ed è contenuto nel comma 13-ter dell'art. 3.

La relativa dichiarazione va resa per previsione di legge, ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15 e l'eventuale omissione comporta la nullità dell'atto. L'art. 3 accomuna atti pubblici tra vivi e scritture private formate o autentiche, il che significa che la dichiarazione può essere contenuta indifferentemente in uno dei due tipi di atto. Il richiamo alla legge n. 15/68 va inteso come riferito all'art. 4 relativo a dichiarazioni concernenti fatti, stati o qualità personali a diretta conoscenza dell'interessato da rendersi nelle forme di cui all'art. 20. Quest'ultimo art. contiene unicamente le modalità di autenticazione della firma senza altre particolari indicazioni; il successivo art. 26, che contiene le sanzioni penali nel caso di dichiarazioni false, impone al Pubblico Ufficiale autenticante la sottoscrizione di ammonire il dichiarante sulla responsabilità penale in cui può incorrere. Osserva il Collegio che nel caso in esame risultano rispettati tutti gli adempimenti e le modalità sopra illustrate: la dichiarazione è contenuta nel corpo di una scrittura privata; il Notaio, Pubblico Ufficiale, ha provveduto alla autenticazione della firma secondo le modalità previste dall'art. 20 legge 15/68; il dichiarante ha riconosciuto di essere consapevole delle conseguenze penali connesse alla propria dichiarazione, nel pieno rispetto della ratio degli artt. 4 e 26 della legge 15/68.

La mancanza di menzione dell'avvenuto ammonimento ex art. 26 nell'autentica di firma, sulla quale si basa il rigetto del Giudice Tavolare, non è pertinente per la ragione principale che nessuna norma prevede l'obbligo di menzione ed inoltre perchè la parte con il tipo di dichiarazione resa nel caso di specie ha spontaneamente dato atto di essere consapevole delle conseguenze della propria dichiarazione.

Quanto al secondo motivo si rileva che nella procura speciale allegata al contratto è espressamente indicato che: "oggetto della procura è tutto quanto acquistato dal mandante con atto in data 2.1.1990 n. 110900 notaio Tomasi di Bolzano..., n. tavolare 2617/91". Ciò significa che nessuna incertezza può ravvisarsi circa gli immobili oggetto della procura, per richiamo al contratto di provenienza già esistente presso l'Ufficio tavolare e quindi facilmente

controllabile.

Con il terzo motivo di rigetto è fatta valere la violazione dell'art. 84 L.T. nella parte in cui la domanda di intavolazione non indica le persone alle quali la decisione deve essere notificata. Anche questo motivo è infondato: la norma non prevede alcuna conseguenza per l'eventuale omissione, certamente non la nullità, quando dalla documentazione il Giudice Tavolare possa trarre elementi sufficienti per individuare il destinatario della notifica.

Nella specie si osserva che nel contratto le parti hanno espressamente eletto domicilio a fini tavolari presso lo studio del notaio autenticante.

Tuttavia anche se ciò non fosse avvenuto, si deve tener conto sia dell'art. 123 della L.T. che indica tutti i soggetti ai quali il decreto va notificato, che del successivo art. 125 L.T. che prevede che la mancata od irregolare notifica non costituisce motivo di nullità dell'iscrizione.

Il reclamo va quindi accolto e l'intavolazione della proprietà in capo agli acquirenti va effettuata con il grado della presentazione della domanda G.N. 1178/92, ai sensi dell'art. 132 L.T.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 132 L.T.

accoglie

il reclamo proposto,

dispone

farsi luogo all'intavolazione del diritto di proprietà come chiesto in domanda G.N. 1178/92.

Così deciso in Bolzano, 14.10.1994

Il Giudice est.

(dott. Carlo Busato)

Il Presidente

(dott. Riccardo Zancan)



Con delibera di assemblea straordinaria veniva sciolta e messa in liquidazione una società per azioni.

Durante il procedimento di omologazione i soci di minoranza presentavano un esposto alla procura della Repubblica chiedendo l'intervento del pubblico ministero teso a bloccare l'omologazione della delibera.

Il P.M.

"visti gli artt. 2449 c. 4° e 2411 c. 2°;

vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria del 19.05.94 della...,

osserva quanto segue:

l'assemblea ordinaria del 19.05.94 non ha approvato il bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31.12.93, per il quale la società di revisione ... aveva ritenuto di non rilasciare la certificazione, in quanto, essendo "i principi adottati per la redazione del bilancio quelli relativi ad una azienda in condizioni di funzionamento" "a causa della rilevanza degli effetti connessi all'incertezza sulla continuità aziendale" la stessa non era in grado "di esprimere un giudizio se il bilancio nel suo complesso fosse stato redatto con chiarezza e rappresentasse in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società".

Pertanto nell'assemblea straordinaria del... non è stata esaminata nè tanto meno approvata la situazione patrimoniale al...;

per conseguenza ai soci è stato chiesto di deliberare in ordine alla proposta

di scioglimento volontario della società, senza che gli stessi fossero stati posti in condizione di conoscere la reale situazione patrimoniale della società;

questo fatto è tanto più grave in quanto tra il socio di maggioranza e i soci di minoranza sussistono fortissime divergenze di opinioni in merito al reale valore delle quote di ... di gran lunga più rilevante delle partecipazioni azionarie di cui è titolare la ...;

inoltre si rileva come lo scioglimento anticipato della società, secondo quanto hanno denunciato alcuni azionisti di minoranza, in primo luogo impedirebbe definitivamente alla stessa di esercitare il diritto di opzione, scadente nel... relativo alla partecipazione di maggioranza nella... posseduta dalla... in secondo luogo impedirebbe ai soci di... di usufruire della plusvalenza patrimoniale che... potrebbe presumibilmente realizzare a causa della modificazione della legislazione concernente il suo patrimonio immobiliare;

quanto da ultimo esposto, infine, potrebbe far ritenere che il socio... in ordine alla delibera di scioglimento votata dall'assemblea straordinaria del ... si trovava in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2373 c.c.;

P.Q.M.

esprime parere negativo alla richiesta iscrizione della delibera di cui in epigrafe nel registro delle società."

Il Tribunale di Milano, riunito in Camera di Consiglio, decideva di disattendere le osservazioni del P.M, in quanto esse "investono questioni ed attengono a profili non esaminabili in questa sede, attesi i limiti propri del controllo di legittimità nel procedimento di omologazione e, visto l'art. 2448 c.c. ordina l'iscrizione nel registro delle imprese, con efficacia immediata ex art. 741 c.p.c."

Davvero inusuale questa fattispecie.

E' risaputo, non contraddetto e non contraddicibile, che il Tribunale, in sede di omologazione degli atti societari, svolge semplicemente un controllo di legalità senza poter entrare nel merito delle questioni.

Senza fondamento, pertanto, l'iniziativa dei soci di minoranza in questa sede ed errato l'intervento del P.M.

Ai soci di minoranza resta invece l'azione di impugnazione in sede contenziosa.

G.R.



Spett.le Ufficio Legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia - Roma  
Spett.le Segreteria Ufficio del Notariato presso il Ministero di Grazia e Giustizia - Roma  
Spett.le Ministero del Tesoro - Roma  
Spett.le Consiglio Nazionale del Notariato - Roma  
Spett.le Consiglio Notarile di S. Maria C.V.

Il sottoscritto dr. Vincenzo Golia, nato ad Aversa il 7 giugno 1930, notaio con studio notarile in Aversa, in via Costantinopoli n. 73, sottopone all'esame della S.V. quanto segue:

E' sorta una questione di interpretazione nel nostro gruppo di studio circa l'ipotesi di segnalazione di assegni di cui alla legge n. 197 del 5.7.91 per il caso di emissione di più assegni bancari o circolari di importo complessivo per una cifra globale superiore a lire ventimilioni a favore dello stesso ordinatario aventi tutti la medesima data di emissione e ciascuno di importo inferiore alla soglia di lire ventimilioni.

In merito dalla discussione sono scaturite due tesi:

- la prima, restrittiva, che sostiene che in caso di emissione di assegni, aventi tutti la medesima data di emissione e ciascuno di importo inferiore alla soglia di lire ventimilioni, ma globalmente ad essa superiore, se il pagamento è fatto in stipula (cioè dinanzi al notaio), il notaio dovrebbe fare la segnalazione al Ministero del Tesoro qualora non fosse stata apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" sugli assegni.

Essa si basa sul primo comma dell'art. 5 della legge 5.7.91 n. 197 che suona così: "I funzionari delle amministrazioni pubbliche, i pubblici ufficiali, (omissis) che, in relazione ai loro compiti di servizio, (omissis) hanno notizie delle infrazioni di cui all'articolo 1, commi 1° e 2°, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro del Tesoro, per la contestazione e gli altri adempimenti (omissis)".

- la seconda tesi sostiene l'obbligo della non comunicazione per tali ipotesi.

Detta tesi più permissiva si basa:

a) sul secondo periodo dell'art. 5 della legge n. 197 del 5.7.91, che stabilisce e fa intendere che solo le aziende di credito devono effettuare le segnalazioni al Ministero del Tesoro.

Infatti si legge così: "In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari o titoli similari, le segnalazioni devono essere effettuate dall'azienda di credito che li accetta in versamento e da quella che ne effettua l'estinzione".

b) sull'applicazione analogica del criterio interpretativo espresso dalla circolare del Ministero del Tesoro.

c) sul principio esplicitato da detta legge che dichiara che debbono essere segnalate solo le operazioni sospette.

La relativa circolare n. 2442 del 19.8.1991 del Ministero del Tesoro si riferisce sia alle aziende di credito che a ogni altro pubblico ufficiale nella considerazione che il registro previsto dalla legge n. 15/1980 art. 13 (indicato nel quarto alinea della circolare richiamata nella nota che si unisce alla presente) deve comunque essere messo in esecuzione dagli istituti di credito.

In altri termini il registro previsto dall'articolo 13 della legge n. 15/1980 e la relativa annotazione costituisce sempre e comunque il filtro e l'evidenziatore di ogni operazione - sospetta o no - relativa ad assegni (anche se di importo inferiore - ma globalmente superiore a ventimilioni).

Il che esonera sia il notaio che ogni altro pubblico ufficiale dalla relativa comunicazione e ingerenza.

L'accettazione della prima tesi porterebbe all'aberrante situazione di punibilità di una piccola operazione fatta dinanzi a un pubblico ufficiale di importo complessivo di poco superiore a lire ventimilioni (effettuati con diversi assegni di importo singolo inferiore a lire ventimilioni); mentre se fatta direttamente tramite un istituto di credito per importo globale di diversi miliardi aventi lo stesso ordinatario, ma regolato con assegni di importo ciascuno inferiore alla soglia di lire 20.000.000, determinerebbe la non segnalazione al Ministero del Tesoro, e relative comminatorie.

In attesa di una gentile risposta interpretativa, si porgono distinti ossequi.

Aversa lì 31 maggio 1994

ALL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA  
R O M A

OGGETTO: Legge 5.7.1991 n. 197 concernente "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio".

Questo Ministero, nel quadro dell'esecuzione della legge in oggetto sotto il profilo della repressione degli illeciti amministrativi da essa introdotti, ritiene opportuno fare il punto su alcune questioni particolarmente rilevanti sul piano operativo.

**A - Questione di portata generale**

Cumulo di più trasferimenti, singolarmente inferiori a lire 20 milioni ma complessivamente di ammontare superiore.

Si è dell'avviso che, ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, l'ipotesi del cumulo rimanga circoscritta nell'ambito della previsione di cui al comma 1, con esclusione, quindi, dei mezzi di pagamento previsti al comma 2 dello stesso art. 1.

Rimane fermo l'obbligo delle Banche alle segnalazioni di cui all'art. 3 anche qualora una pluralità di emissioni tra loro collegate ingeneri sospetto ai fini dell'attività di prevenzione e repressione del riciclaggio.

**B - Questioni di carattere specifico.**

B1. Assegno in valuta estera per un controvalore superiore a 20 milioni tratto su conto acceso presso banca estera da non residente in favore di residente privo della clausola di non trasferibilità.

La fattispecie non costituisce illecito amministrativo, quando il beneficiario residente presenta l'assegno in banca per l'incasso: si ritiene infatti che in tal caso, pur in assenza della clausola di non trasferibilità (la norma interna non vincola il non residente), lo spirito della legge risulti sostanzialmente rispettato.

B2. versamento da parte del beneficiario di un assegno di importo superiore a 20 milioni, privo dei requisiti richiesti, su conto cointestato con altro soggetto.

Si presume che il soggetto cointestatario rimanga estraneo alla violazione, non essendo formalmente destinatario del trasferimento e non assumendo rilevanza ai fini sanzionatori un comportamento agevolativo eventualmente riscontrabile nella specie.

Tanto si comunica in relazione agli adempimenti di competenza di codesta Associazione.

Il Ministro



Dott. VINCENZO GOLIA  
Notaio  
via Costantinopoli, 73  
**AVERSA (CASERTA)**

All'UFFICIO LEGISLATIVO  
del MINISTERO DI GRAZIA E  
GIUSTIZIA  
**R O M A**

Al CONSIGLIO NAZIONALE  
DEL NOTARIATO  
**R O M A**

**OGGETTO:** normativa antiriciclaggio.  
L. 5.7.1991 N. 197

Si fa riferimento alla lettera del 31 maggio scorso con la quale è stata sollevata una questione interpretativa, relativa alla legge 5.7.1991 n. 197, che così sembra potersi riassumere: se il notaio - in presenza, all'atto della stipula, di più assegni emessi nella stessa data, singolarmente inferiori a lire venti milioni, ma complessivamente di ammontare superiore, privi della clausola di non trasferibilità - sia tenuto o meno a fare a questo Ministero la segnalazione prevista dall'art. 5, comma 2, della citata legge.

Al riguardo si trasmette copia della nota n. 694137 del 25.11.1991, diretta all'Associazione Bancaria Italiana, nella quale si esprime l'avviso che "ai fini della configurazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 1, l'ipotesi del cumulo rimanga circoscritta nell'ambito della previsione di cui al comma 1, con esclusione, quindi, dei mezzi di pagamento previsti al comma 2 dello stesso art. 1".

Diversa è invece la soluzione nell'ipotesi di più assegni, sempre singolarmente inferiori a lire venti milioni, ma complessivamente di ammontare superiore, privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario; in questo caso tali assegni assumono il carattere di titoli al portatore il cui trasferimento, per importo appunto complessivamente superiore a lire venti milioni, è espressamente vietato dal richiamato art. 1, comma 1.

In conclusione, nella fattispecie in esame di più assegni singolarmente inferiori a lire venti milioni, ma complessivamente di ammontare superiore:

- a) l'omessa indicazione della clausola di non trasferibilità non dà luogo ad illecito amministrativo;
- b) l'omessa indicazione del beneficiario comporta la violazione di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 197/1991 che deve essere segnalata, per l'ulteriore corso, a questo Ministero.

Il Dirigente Generale

## **attività sindacali**

Ai Presidenti, ai Segretari e ai Delegati  
delle Associazioni Regionali  
Ai componenti della Giunta Esecutiva  
Al direttore di "FederNotizie"  
loro Sedi

Milano, 24 marzo 1995

Cari Colleghi,  
in rappresentanza della nostra Federazione e su mandato conferitomi dalla nostra Assemblea svoltasi a Napoli il 18 marzo, ho partecipato martedì 21 marzo a Roma, presso il Teatro Capranica, alla manifestazione di protesta indetta dalla FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana) e dalla FNDAI (Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali) a difesa dell'autonomia delle Casse di Previdenza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. Sono stato accompagnato dalla Vice Presidente Antonella Piccinetti e dal collega Luciano Guarnieri di Milano; erano anche presenti, oltre al Presidente della nostra Cassa, Prospero Mobilio, alcuni colleghi di Roma, tra i quali i notai Ragnisco, Lorusso Caputi e Gamberale. La nostra adesione alla protesta era stata anticipata ai due enti organizzatori, ai quali abbiamo inoltrato il testo della delibera approvata dall'Assemblea dei Delegati di Napoli: tale delibera è stata anche trasmessa agli organi di stampa attraverso l'Agenzia Italia.

La manifestazione, come avrete forse saputo, ha avuto grande successo e notevole risonanza presso i "mass media": erano presenti, infatti, oltre 1.200 lavoratori autonomi di tutte le categorie interessate, molti Presidenti delle Casse previdenziali e alcuni esponenti politici di primo piano, tra i quali l'ex Ministro del Lavoro Mastella (CCD), gli on. Maurizio Gasparri (AN), Antonio Macciotta (PDS) e Carla Mazzucca (PATTO SEGNI), i sen. Giancarlo Pagliarini (LEGA NORD) e Giulio Terracini (FI).

E' apparso evidente come il solo fatto che la manifestazione fosse stata indetta avesse in qualche modo indotto, o perlomeno consigliato, il Ministro del Lavoro a fare un parziale dietro-front, nel corso di una riunione convocata in tutta fretta per la stessa mattinata, in ora abbastanza insolita, con i sei Presidenti delle Casse previdenziali che compongono il Comitato ristretto presieduto dal nostro collega Mobilio; durante questo incontro il Ministro ha modificato profondamente il senso delle proprie affermazioni e si è mostrato molto meno deciso di quanto non fosse apparso solo qualche giorno prima, sostenendo che non esiste alcuna volontà sua o del Governo "di mettere in discussione l'autonomia degli Enti di Previdenza obbligatoria privatizzati e, in particolare, di procedere ad una estensione per tali Enti delle norme e delle regole del sistema generale gestito dall'INPS". **Il gravissimo pericolo che incombeva sulla nostra, come sulle altre Casse dei lavoratori autonomi, è quindi per il momento sventato.**

E' apparso altrettanto evidente, però, che i veri protagonisti della manovra ordita ai danni delle Casse sono i sindacati confederali dei lavoratori dipendenti, appoggiati da una parte (non si sa quanto consistente) delle forze che sostengono l'attuale Governo, i quali ben difficilmente ri-

nunceranno ai loro progetti, intendendo barattare l'ormai indifferibile riforma del sistema pensionistico con un intervento che, negando di fatto la privatizzazione delle Casse, svuoti di contenuto il D. Lvo n. 509/1994.

Per questi motivi, sembra assolutamente necessario che quanto è emerso nella manifestazione del Teatro Capranica non debba essere disperso e che, al contrario, l'unione tra le Federazioni nazionali dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti debba proseguire ed ulteriormente rafforzarsi. E questo deve essere fatto al più presto.

La FEDERNOTAI si è fatta pertanto mio tramite promotrice di un'assemblea dei rappresentanti nazionali di tutte le categorie di lavoratori autonomi e di liberi professionisti che sono state presenti al Capranica: tale riunione dovrebbe aver luogo a Roma, possibilmente entro la prima metà del prossimo mese di aprile, e da essa dovrebbe nascere una consulta permanente delle Federazioni, con l'intento di chiedere ed ottenere dal Ministro del Lavoro un incontro urgente e, più in generale, il riconoscimento che, da subito, qualsiasi ulteriore negoziato che riguardi la previdenza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti debba svolgersi necessariamente con la presenza delle relative organizzazioni sindacali.

Non conosco al momento l'atteggiamento che assumeranno al riguardo le altre Federazioni: ritengo però di poter anticipare che, stante la perdurante difficoltà della CONSILP (con i cui rappresentanti nazionali ho pure avuto ripetuti contatti) di svolgere questo difficile, ma indispensabile compito di coordinamento, l'unica strada percorribile sembra al momento quella da noi proposta (che ha dato, tra l'altro, ottimi frutti a livello "istituzionale", con la creazione del citato Comitato ristretto tra i Presidenti delle Casse ormai privatizzate).

Su questa strada dovremo impegnarci perchè, ora più che in passato, è indispensabile l'unione di tutte le categorie professionali, troppo a lungo sottovalutate o, addirittura, ignorate. Ed anche la FEDERNOTAI dovrà fare, d'ora in poi, la sua parte.

Con i saluti più cordiali.

Luciano Amato



#### DALLA COMMISSIONE "SOFTWARE HOUSES"

Dopo la firma della nota convenzione con quasi tutte le "software houses" notarili avvenuta il 1° ottobre 1994 al Congresso Nazionale di Genova (ed il cui testo è pubblicato su FederNotizie n.6/'94), si è fatto molto lavoro in questo settore.

Federnotai ha dapprima proceduto alla nomina dei componenti di parte notarile delle sei diverse commissioni istituite con ciascuna società firmataria della

convenzione e composte appunto di tre membri notai e tre membri nominati dalla società. I nomi dei componenti delle commissioni sono stati pubblicati su FederNotizie n.1/'95.

Questi componenti di parte notarile delle diverse commissioni hanno costituito fra di loro una sorta di "supercommissione" che ha già tenuto due riunioni a ranghi completi e numerosi contatti informali.

In particolare si è cominciato a lavorare sui testi dei contratti che ciascuna società ci ha fatto pervenire a norma della convenzione. L'intenzione più immediata è quella di evidenziare eventuali clausole particolarmente vessatorie o che lascino troppo spazio ad equivoci e farne oggetto quindi di discussione con la o le società interessate per l'eventuale correzione, ma l'intenzione a più lungo periodo è quella di vedere se non sia possibile arrivare a dei contratti-tipo uguali per tutte le società, magari scritti da noi secondo il massimo delle nostre esigenze e poi "trattati" con le varie società fino ad arrivare ad un testo accettabile per tutti. Un po' come si è fatto per la polizza convenzione in materia di assicurazioni.

Altro impegno che si è data la "supercommissione" è quello della raccolta delle richieste, dei rilievi e delle lamentele che i colleghi volessero rivolgere alle varie società produttrici per poterne fare poi oggetto di discussione e di soluzione in sede di singola commissione competente.

Peraltro è curioso rilevare che l'invito in questo senso rivolto a tutti i colleghi su FederNotizie del gennaio 1995 ha dato fino ad ora origine a pochissime comunicazioni, il che fa pensare che i colleghi si lamentino molto in senso generale e vago (come spesso sentiamo fare in ogni occasione di incontro fra notai), ma poi, dovendo evidenziare una lamentala specifica, il discorso cambi totalmente.

Attualmente la "supercommissione" sta mettendo a punto un lavoro, che crediamo molto interessante, tendente a presentare a tutti i colleghi (su uno dei prossimi numeri del giornale) tanti "preventivi" per quante sono le società firmatarie relativamente ad una stessa ipotizzata "situazione tipo" di fornitura ad uno studio notarile.

Lo spirito dell'iniziativa non è affatto quello di realizzare "classifiche" di costi o di servizi o, tanto meno, valutazioni tecniche sulla maggiore o minore validità dei programmi commercializzati, ma solo ed esclusivamente quello di far conoscere ai colleghi il panorama più completo possibile dell'attuale mercato.

A tale proposito ci stiamo sempre più rendendo conto dell'importanza che va assumendo la figura del "consulente informatico": un personaggio che sia totalmente staccato dalle strutture commerciali delle varie società e sappia

consigliare il notaio nella scelta del proprio sistema informatico.

L'impegno di tale personaggio deve cominciare con una attenta valutazione delle necessità del singolo collega e delle potenzialità del suo studio; saper consigliare il programma più adatto per quella singola situazione (non ci stancheremo di credere, infatti, che non esista oggi un programma "migliore" ed uno "peggiore", e che quello che è "migliore" per una situazione può essere il "peggiore" per un'altra); saper valutare con occhio critico i vari preventivi forniti; orientare sulla scelta della struttura hardware; evidenziare le necessarie attenzioni in sede contrattuale ed infine affiancare il notaio e la società produttrice per il miglior risultato in sede di installazione e di istruzione al personale utente.

Siamo convinti che, specie in sede di prima "informatizzazione" dell'ufficio, la spesa per la remunerazione di questo professionista venga ampiamente ripagata dai risparmi che si otterranno in termini probabilmente anche di denaro, ma soprattutto di tempi e di "arrabbiature".

La associazione regionale Emilia-Romagna dispone già di un esperto in tal senso a disposizione dei colleghi; alcune altre associazioni (Triveneto e Lazio) stanno interessandosi concretamente a questo argomento.

Da parte sua la "supercommissione" ha individuato un "esperto" di tal fatta di cui si serve per le proprie necessità di consulenza e che riteniamo possa anche validamente aiutare nel senso sopra detto i colleghi che ne valutassero l'opportunità. Una telefonata alla segreteria di Federnotai permetterà di avere tutti i dati necessari.

Infine un'ultima notizia: la società "SAU" di Napoli (che è l'unica delle maggiori ditte produttrici che non ha firmato la convenzione con Federnotai) ha recentemente firmato una convenzione a livello regionale con la Associazione Sindacale dei Notai della Campania. Si tratta di un testo molto meno impegnativo e mancante di molti elementi qualificanti rispetto a quello firmato a livello nazionale dalle altre società, ma è comunque meglio di nulla soprattutto per i notai campani fra i quali quella società conta molti clienti.

Egidio Lorenzi



**SINTESI DEL VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

tenuta il 18 marzo 1995 a Napoli, presso la sede del Consiglio Notarile in Via Chiaia n. 144.

=====

Presiede: LUCIANO AMATO - Segretario: EGIDIO LORENZI.

La riunione si apre alle ore 9,30.

=====

In apertura il presidente del Consiglio Notarile di Napoli Enrico Santangelo ed il collega Luigi Delli Veneri, neo eletto amministratore della Cassa Nazionale del Notariato, rivolgono un breve saluto agli intervenuti con l'augurio di buon lavoro e con qualche breve considerazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il presidente Amato, dopo un breve saluto e ringraziamento al Consiglio Notarile di Napoli, che ci ospita, ed alla Associazione sindacale regionale della Campania, che ha organizzato questo incontro, svolge un'ampia relazione sugli avvenimenti più rilevanti intervenuti dopo l'ultima riunione dell'assemblea dei delegati.

In particolare riferisce sulla lettera aperta pervenuta dal collega Marzocchi e pubblicata su FederNotizie di marzo tendente a sollecitare un più stretto contatto di Federnotai con la Cooperativa ANSCO. Al proposito ricorda la propria risposta pubblicata sul nostro giornale e l'ipotesi di incontro verso la fine di aprile con il comitato direttivo dell'ANSCO stessa per studiare eventuali possibilità di collaborazione.

Ancora il presidente riferisce sull'andamento dei lavori per la ristrutturazione dell'appartamento in Via Flaminia a Roma che la Cassa Nazionale ci concederà in locazione come nuova sede della Federazione. Anche il vice presidente Piccinetti riferisce agli intervenuti alcuni particolari circa la ipotizzata sistemazione della nuova sede. Al proposito alcuni delegati richiedono ulteriori precisazioni che vengono fornite dal presidente.

Ancora Piccinetti, su sollecitazione del presidente, illustra le trattative in corso con la Banca di Roma in vista di una convenzione in materia di servizi bancari: l'ipotesi è in avanzata fase di studio e si immaginerebbe di poter giungere alla firma di una apposita convenzione magari in concomitanza con il nostro congresso nazionale di giugno.

A questo punto il presidente riferisce ampiamente sui contatti avuti sia con il presidente Mobilio, sia con i presidenti e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli altri lavoratori autonomi, relativamente alla iniziativa governativa di pretesa "armonizzazione" delle Casse di Previdenza.

Su questo argomento si succedono diversi interventi, ed in chiusura vengono incaricati tre colleghi di predisporre uno schema di possibile delibera che verrà esaminato e votato nel primo pomeriggio.

Il presidente da parte sua assicura che la delibera che scaturirà dalla odierna assemblea sarà diffusa alla stampa, che alla manifestazione di protesta indetta a Roma per martedì prossimo 21 marzo saranno presenti lui stesso ed un certo numero di nostri rappresentanti e che sarà costante l'impegno per mantenere stretti contatti con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli altri lavoratori autonomi.

In tal senso l'assemblea conferisce espresso mandato alla Giunta ed al presidente in particolare.

=====

A questo punto viene anticipata la trattazione del terzo punto all'ordine del giorno (informazioni e decisioni relativamente al Congresso Nazionale della Federazione).

Vengono dettagliatamente riferiti ai delegati i particolari organizzativi fino ad ora predisposti.

Di Transo riferisce compiutamente sul lavoro già realizzato e sugli ulteriori programmi relativamente alla parte "scientifica" del Congresso, segnalando che già oggi si riuniranno molti dei colleghi che hanno dato la propria collaborazione ai lavori; che i contatti con gli altri oggi non presenti sono stati e saranno particolarmente continui e che il lavoro sembra essere partito sul binario giusto per arrivare a buoni risultati.

=====

Si passa all'esame del quinto punto all'ordine del giorno (Nomina di un componente della Giunta Esecutiva a seguito delle dimissioni del Vice Presidente Gian Franco Condò nominato alla carica di consigliere nazionale).

Al proposito Amato segnala la soddisfazione della Giunta per aver visto prevalere questa volta, in occasione delle elezioni, ed in diversi distretti, molte delle idee sostenute da tanto tempo dal movimento sindacale circa la trasparenza delle candidature, circa la presentazione tempestiva delle stesse, circa la conoscibilità delle idee e dei programmi dei candidati, etc.

In particolare in Lombardia tutto questo è avvenuto in maniera esemplare ed il risultato non poteva che essere premiante per le idee del nostro movimento e quindi, indirettamente, per i candidati che ne erano portatori: Guido Roveda e Gian Franco Condò.

L'assemblea dei delegati, al proposito, considerato il lungo e costante impegno di Roveda e Condò ai massimi livelli della Federazione, segnala la propria soddisfazione per il risultato da loro conseguito, esprime sinceri e

sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto, auspica che continui da parte loro il contatto e la reciproca informazione con gli organi della Federazione.

A questo punto il presidente riferisce sulle iniziative assunte dalla redazione di FederNotizie in vista della sostituzione del direttore responsabile. Circa la sostituzione di Condò nella Giunta Esecutiva, il presidente segnala che si è ventilata l'ipotesi di nominare a tale carica il collega Giuseppe Montalti di Bologna e che tale ipotesi è stata verificata con un informale "giro di telefonate" con i presidenti di tutte le associazioni aderenti. Messa ai voti, viene approvata per acclamazione la nomina di Giuseppe Montalti a membro della Giunta Esecutiva in sostituzione del dimissionario Gian Franco Condò.

=====

Lorenzi riferisce dettagliatamente sui lavori della commissione "software houses" e sulla riunione tenuta dalla stessa a Milano il 10 marzo scorso. Alcuni delegati richiedono ulteriori particolari e precisazioni, che vengono senz'altro forniti.

In argomento intervengono Bidello e Todeschini segnalando, fra l'altro, alcune iniziative intraprese dall'associazione Triveneto.

=====

A questo punto (sono le ore 13,20) la riunione viene sospesa per la colazione e ripresa alle ore 14,30.

=====

Viene quindi esaminata ed approvata all'unanimità la seguente delibera:

"L'assemblea dei delegati della Federnotai - Federazione Nazionale delle associazioni sindacali notarili, riunita a Napoli il 18 marzo 1995,

ascoltata

la relazione del presidente notaio Luciano Amato sulle vicende di questi giorni che hanno rimesso in discussione la libertà e l'autonomia delle Casse di previdenza ed assistenza dei lavoratori autonomi;

al termine

dell'ampia discussione svoltasi in assemblea;

considerate

le preoccupazioni emerse circa il riaffermarsi di vecchie tendenze che sembravano ormai superate con il definitivo riconoscimento dell'autonomia privata delle Casse;

considerato

-che il patrimonio della Cassa Nazionale del Notariato si è costituito con il solo contributo dei notai, senza alcun intervento od onere a carico dello



Stato, e che la Cassa, al contrario, ha contribuito e contribuisce tuttora in maniera rilevante alla solidarietà sociale,

-che un ulteriore provvedimento iniquo non darebbe alcun sostanziale contributo alla soluzione dell'enorme problema pensionistico nazionale, ma servirebbe solo a distogliere l'attenzione dai gravi guasti che dissennate politiche hanno prodotto nella previdenza pubblica,

-che la difesa dell'autonomia e della conseguita privatizzazione della propria Cassa di previdenza non è mera difesa di interessi corporativi, ma difesa di un più ampio principio di libertà inteso anche nel senso di libertà di categorie di cittadini di assumersi la responsabilità del proprio futuro senza nulla chiedere allo Stato;

c h i e d e

che le rappresentanze sindacali dei notai e degli altri liberi professionisti siano ascoltate ogni qualvolta si discuta di problemi relativi alla previdenza ed assistenza dei propri associati e della propria Cassa di gestione, così come, correttamente, avviene con le rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti, e come già riconosciuto in passato,

invita

pertanto il Governo a desistere da ogni ulteriore tentativo di rimettere in discussione l'autonomia e l'indipendenza delle Casse previdenziali dei liberi professionisti;

delibera

di porre in essere -unitamente alle altre categorie di lavoratori autonomi- tutte le opportune iniziative per difendere i propri diritti acquisiti e per contrastare tendenze illiberali che, in nome di una fraintesa solidarietà, tendono a riaffermare una concezione della società ormai superata."

=====

Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno (esame della situazione in materia assicurativa) ed il presidente Amato svolge un'ampia relazione su tutte le più recenti novità ed in particolare sui risultati raggiunti nell'ultima riunione con la compagnia ed il broker avvenuta il 14 febbraio scorso (nomina dell'Avv.Parodi - problema delle disdette - rapporti Nikols/Profin - riclassificazione delle regioni - indicazione del repertorio al netto dei contributi Cassa e Consiglio - prospettive di ampliamento del numero delle polizze, etc.).

In argomento intervengono Todeschini, Bidello e Montalti con segnalazioni o considerazioni integrative.

=====

In conclusione il presidente riferisce brevemente sulle iniziative assunte

per tentare la "rinascita" di alcune associazioni in difficoltà (Calabria - Umbria - in parte Puglia) ed invita tutti i delegati ad impegnarsi in questo senso nei limiti delle loro possibilità.

=====

La riunione si chiude alle ore 16,30.

(a cura del segretario)



## **cronache sindacali**

A risultanza di delibera 4 febbraio 1995 dell'assemblea annuale dell'Associazione Regionale dei Notai della Sardegna, tenuta a Oristano, è stato eletto il nuovo consiglio direttivo nelle persone dei signori Miro Falchi, Presidente, Antonio Scano, Segretario, Pierluisa Cabiddu, Giovanni Maniga e Manlio Pitzorno.



A risultanza di delibera 17 febbraio 1995 l'assemblea dell'Associazione Sindacale dei Notai del Lazio, tenutasi a Roma ha proceduto alla nomina dei componenti il Comitato Direttivo nelle persone dei Notai:

Luigi Barontini, Sergio Bartolucci, Giuseppe Benigni, Francesca Bissatini, Serena Caimmi, Alberto Vladimiro Capasso, Andrea Castelnuovo, Gilberto Di Cave, Alvaro Falessi, Vincenzo Ferrara, Alex Gamberale, Carlo Pennazzi Catalani, Antonella Piccinetti e Francesco Maria Ragnisco.

Il neo-eletto Comitato, nella sua prima riunione tenutasi il 6 marzo 1995, ha proceduto nel proprio interno alla attribuzione delle cariche come segue:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| - Francesco Maria Ragnisco  | Presidente          |
| - Andrea Castelnuovo        | Vice Presidente     |
| - Alberto Vladimiro Capasso | Vice Presidente     |
| - Francesca Bissatini       | Segretario          |
| - Serena Caimmi             | Tesoriere           |
| - Carlo Pennazzi Catalani   | Delegato Federnotai |
| - Antonella Piccinetti      | Delegato Federnotai |



L'assemblea dell'associazione dei notai della Lombardia del giorno 3 aprile 1995 ha nominato a comporre il Comitato esecutivo i notai: Luciano Amato di Milano; Alberto Gallizia di Milano; Arrigo Roveda di Milano; Luigi Augusto Miserocchi di Milano; Ugo Friedmann di Milano; Nicola Maienza di Milano; Paolo Setti di Milano; Cesare Rognoni di Pavia; Giovanni Santarcangelo di Cinesello Balsamo; Marco Marchetti di Pavia; Maria Urti di Giussano; Elia Benedetto Antonio di Milano; Guido Peregalli di Milano; Umberto Ajello di Milano; Carlo Gaudenzi di Varese; Giulio Vitali di Morbegno; Marco Rosnati di Brugherio; Renato Boga di Mozzate; Giovanni Marasà di Bergamo; Mattia Valente di San Benedetto Po; Giancarlo Quaini di Cremona.



Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 10 aprile u.s. ha eletto Presidente dell'Associazione Alberto Gallizia, Vice Presidente Luigi Augusto Miserocchi, Segretario-Tesoriere Nicola Maienza, delegati Federnotai Luciano Amato e Giovanni Marasà, responsabile del notiziario Benedetto Antonio Elia.

*Questo numero è stato consegnato per la stampa il 14.4.1995*

Edito a cura dell'Associazione Sindacale Notai della Lombardia - iscritto il 13.5.1988 al n. 345 del Registro della Stampa del Tribunale di Milano - Pubblicazione non in vendita inviata a tutti gli iscritti alle associazioni sindacali notarili - Direzione e Redazione: Milano, via Brera n. 8 - Comitato di redazione:

Guido Roveda, Milano, via Brera n. 8, Tel. 02/878663, Fax 02/878517, direttore responsabile;

Massimo Caspani, Como, via Adamo del Pero n. 38, Tel. 031/270424, Fax 031/270295; Francesco Cavallone, Milano, piazza della Repubblica n. 28, Tel. 02/29001032, Fax 02/6595996; Domenico De Stefano, Abbiategrosso, Galleria Europa, Tel. 02/94969621, Fax 02/94965838; Roberto Dini, Milano, via Durini n. 2, Tel. 02/76020812, Fax 02/76023934; Benedetto Antonio Elia, Milano, Corso Vittorio Emanuele n. 37, Tel. 02/76001290, Fax. 02/781079; Luciano Guarnieri, Milano, piazza Giovine Italia n. 5, tel. 02/4987750, Fax 02/4390795; Egidio Lorenzi, Milano, via Passione n. 4, Tel. 02/76022121, Fax 02/76005817; Giorgio Pozzi s., Milano, via Fara n. 30, Tel. 02/66985779, Fax 02/66985927; Massimo Tofoni, Milano, Foro Buonaparte n. 42, Tel. 02/86463311, Fax 02/86464095; Franco Treccani, Brescia, C.so Martiri della Libertà n. 25, Tel. 030/3753373, Fax 030/3755072; redattori.

Amministrazione: Milano, via Passione n. 4 - presso notaio Egidio Lorenzi, telefono 02/76022121 - Fax 02/76005817.

*I segni grafici di corredo costituiscono l'alfabeto figurato di lettere maiuscole su vignette incise in rame (Roma, fine del XVIII secolo) riprodotto dal catalogo della VI Mostra del Libro Antico, tenutasi a Milano nei giorni 24-26 marzo 1995 per concessione della libreria antiquaria milanese Il Polifilo.*



1° Congresso nazionale

**IL NOTAIO  
GARANTE DI UN NUOVO RAPPORTO  
TRA STATO E CITTADINI**

Roma, 16 giugno 1995  
Sala Congressi  
della Banca di Roma  
Viale Tupini, 180

Per informazioni:

tel. 06/39725545 06/39725540 Fax 06/39725541 tel. 06/3252588